



Codice procedura	1187
Classifica	EN_007_IF_01187
Procedura	Valutazione Impatto Ambientale (VIA) integrata con la procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Oggetto	“Progetto di impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 384 MWp, denominato “Centuripe” comprese le opere connesse di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Centuripe (EN), in località C.da Sternazza, C.da Pernice, C.da Lazzo vecchio e nel Comune di Paternò (CT)”.
Procedura finanziata	No
Proponente	IBVI 7 S.R.L.
Sede Legale	Bolzano, viale Amedeo duca d'Aosta 76
Capitale Sociale	€ 100,00
Legale Rappresentante	Vittorio Francesco W. Van Ginderdeuren, nato a Berchem Sainte Agathe (Belgio), il 10/01/1986, codice fiscale VNGVTR86A10Z103U
Progettisti	Ing. Maurizio Moscoloni Dott. Agronomo Enrico Camerata Scovazza Dott. Agronomo Arturo Genduso Ing. Gestionale sez. A Natalia Rita La Scala
Località del progetto	Centuripe (EN) Paternò (CT)
Data presentazione al dipartimento	Prot. ARTA n. 72234 del 07/12/20
Data procedibilità	Prot. Servizio 1 ARTA n. 76386 del 29/12/20
Data Parere Istruttorio Intermedio	PARERE C.T.S. n. 309/R del 19/10/2021 restituzione al servizio; 27/10/21 parere CTS 323/2021 PIC negativo
Versamento oneri istruttori	€ 233.709,00
Conferenze di servizio	Prima cds 21/12/22 seconda cds 07/02/23
Responsabile del procedimento	Di Martino Salvatore adesso Dott. Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Blanco Maria Elena
Contenzioso	Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania 30/11/21; Sentenza TAR SICILIA-sez. staccata Catania 18/10/22 n. 2732/2022; Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania 06/04/23 Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania prot. ARTA n. 41708 del 06/06/23

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Sicilia e contenute nel nuovo portale regionale “Si-VVI – Portale Valutazioni Ambientali”

PARERE CTS n. 561/2023 del 19/10/23

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

pag. 1 di 37



privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 *“Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”* (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 *“Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”*;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”*, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante *“Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”*, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

pag. 2 di 37



VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e no, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, *“Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità regionale) ed in particolare l’art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: *“Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;



VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n° 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n° 36 GAB 2022 sulle procedure di valutazione di incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/22 con il quale viene modificato il comma 1 dell'art. 9 del D.A. 265/GAB del 15/12/21 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 47 del 12/02/22 relativa al numero massimo dei componenti delle tre sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31/01/22 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27/05/22 di nomina di n. 5 componenti della C.T.S., in sostituzione dei membri dimissionari;

VISTO il D.A. n. 170 del 26/07/22 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31/12/22 l'incarico a 21 componenti della C.T.S. per il supporto allo svolgimento per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/GAB del 28/12/22 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 6/GAB del 13/01/23 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e nomina del nuovo Presidente della C.T.S. a seguito della scadenza dell'efficacia del D.A. n. 170 del 26/07/22 e del D.A. n. 310/GAB del 28/12/22;

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/23 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/22 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della C.T.S.;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA l'istanza acquisita al prot. DRA n. 72234 del 07/12/2020 con la quale il **Proponente** (IBVI 7 s.r.l. sede legale Bolzano viale Amedeo Duca D'Aosta n. 76) ha chiesto: *"l'attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione di un "un impianto*



a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 384 MWp, denominato “Centuripe”, comprese le opere di connessione alla RTN”;

VISTA la nota del 22/12/2020 con la quale il **Proponente** “*trasmette* gli elaborati come di seguito elencati:

- *DSAN* relativa al codice identificativo bancario della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- *Relazione calcoli preliminari di dimensionamento strutture*”;

VISTA la nota prot. DRA n. 76386 del 29/12/2020 con la quale il **Servizio 1** ha comunicato agli Enti e ai Soggetti competenti e interessati e alla CTS la procedibilità dell’istanza con l’avvio della fase di consultazione e della sua durata e **ha indicato** il Responsabile del Procedimento;

VISTA la nota prot. DRA n. 500 del 07/01/2021 con la quale **SICILIACQUE SPA** ha comunicato che l’intervento **non interferisce** con i sistemi acquedottistici gestiti da Siciliacque SpA;

VISTA la nota prot. DRA n. 1440 del 12/01/2021, con la quale il Comando Provinciale dei **Vigili del Fuoco di Enna** ha “*rilevato che l’impianto prevede l’impiego di trasformatori e gruppi elettrogeni dei quali non sono state specificate nel dettaglio le caratteristiche. Per quanto sopra al fine di stabilire se siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, è necessario integrare la documentazione progettuale con relazione integrativa che specifichi se:*

nei moduli fotovoltaici o nell’intero impianto saranno presenti olii e/o fluidi pericolosi e in caso affermativo specificare il tipo e le quantità;

saranno presenti trasformatori in olio con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori ad 1 mc. (attività 48.1 .B del DPR 151 /2011);

saranno presenti gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW (attività 49 del DPR 151/2011)”;

VISTA la nota prot. DRA n. 1868 del 14/01/2021 con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA**, S15.4 Unità Operativa di Base Sezione per i Beni Archeologici di Enna, per esprimere il parere di competenza, **ha richiesto** la “*relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico in formato cartaceo e digitale (pdf.) contenente gli esiti delle indagini geologiche ed archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché per le opere in rete alle fotointerpretazioni, redatta da archeologo munito dei requisiti di legge*”;

VISTA la nota prot. DRA n. del 2353 del 15.01.2021 con la quale il **Dipartimento Regionale Energia - Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia** ha comunicato il proprio **nulla osta** con la prescrizione di richiedere a SNAM Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;

VISTA la nota prot. DRA n. 4295 del 26/01/2021 con la quale l’**Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**, Dipartimento dell’Energia, Servizio 3 - Autorizzazioni ha comunicato “*che non risulta prodotta istanza da parte del Proponente e, conseguentemente il mancato avvio del procedimento e ha invitato la Ditta a produrre istanza attenendosi alla linee guida emanate dal Servizio con relativa lista di controllo*”;

VISTA la nota prot. DRA n. 4636 del 27/01/2021 con la quale il **Libero Consorzio di Enna** ha espresso parere **positivo** di competenza sul giudizio di compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. DRA n. 5095 del 28/01/2021 con la quale il Comando **Corpo Forestale di Enna**, evidenziando la presenza del Vincolo Idrogeologico, ha invitato il proponente a “*inoltrare apposita richiesta al ... S.I.R.F. al fine di esprimere il parere di competenza secondo le Nuove direttive unificate per il rilascio dell’Autorizzazione e del Nulla Osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.A. Territorio e Ambiente del 17/04/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 04/05/2012*”;



VISTA la nota prot. DRA n. 5326 del 29/01/2021 con la quale **ANAS Gruppo Fs italiane ha comunicato** al Servizio 1 che nel Portale Regionale per le Valutazioni Ambientali la documentazione del proponente non risulta visibile e di provvedere entro dieci giorni alla pubblicazione;

VISTA la nota prot. DRA n. 6355 del 03/02/2021 con la quale l'Ufficio del **Genio Civile di Catania** ha comunicato che *“il progetto ... potrà essere esaminato ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.64/74, artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001 per il rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto della disposizione del Direttore del D.R.T. contenuta nel relativo D.D.G. n. 8/2020 del 30/05/2020 e D.D.G. n. 344/2020, esclusivamente in modalità digitale nell'ambito della Piattaforma Sismica Sicilia. All'amministrazione Comunale di Paternò si chiede se il progetto in parola costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente, in questo caso dovrà essere prodotto progetto, ai sensi dell'art. 13 della L.64/74 e art. 89 D.P.R. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n°16, completo di allegati nel rispetto della circolare A.R.T.A. n°28807 del 20/06/2014”*;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 6517 del 03/02/21 con la quale **il Proponente ha inviato** al Corpo Forestale della Provincia di Enna l'istanza e gli allegati per *“il parere di competenza secondo le Nuove direttive unificate per il rilascio dell'Autorizzazione e del Nulla Osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.A. Territorio e Ambiente del 17/04/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 04/05/2012”*;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 7033 del 05/02/2021 con la quale **il Proponente ha inviato** al Dipartimento Regionale Energia la documentazione per *“l'attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 384 MWp, denominato “Centuripe”, comprese le opere di connessione alla RTN, ...”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 7838 del 10/02/2021 con la quale **ARPA Sicilia ha chiesto** *“di produrre il Piano Preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 8217 del 11/02/2021 con la quale **il Servizio 1 ha comunicato** ad ANAS che gli elaborati risultano tutti pubblicati nel Portale Regionale;

VISTA la nota prot. DRA n. 9221 del 16/02/2021 con la quale **l'Assessorato dell'Energia** e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, Servizio X - Attività Tecniche e Risorse Minerarie ha comunicato *“che non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava... , ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, .. nulla osta da parte di questo Servizio all'accoglimento della richiesta in argomento, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari citati. Per quanto riguarda eventuali interferenze con attività minerarie di competenza dell'Ufficio regionale Idrocarburi e Geotermia (URIG), compresi gli oleodotti ed i metanodotti, il relativo nulla osta potrà essere direttamente reso dal Servizio 8 - URIG ”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 9262 del 16/02/21 con la quale **Terna** ha comunicato che *“nei propri archivi non risulta alcuna pratica di connessione nella titolarità della società IBVI 7 S.r.l. per un impianto di produzione di potenza pari a quella indicata in oggetto; pertanto, è necessario che la società presenti a Terna la richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente e, successivamente all'accettazione del preventivo di connessione, sottoponga a TERNA il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione, per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di TERNA medesima. Con l'occasione Vi informiamo che la società è titolare di alcune richieste di connessione per iniziative nei Comuni in oggetto, di potenza diversa, per le quali Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (lettere prot. TERNA/P20190043881 e prot. TERNA/P20190043876 del 19.06.2019 e prot. TERNA/P20200051461 del 18.08.2020 in allegato), accettata dalla società. Qualora tali richieste si riferiscano all'impianto in oggetto, da intendersi quale unica iniziativa di produzione di interesse, è necessario che il proponente presenti a Terna la richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente) e, successivamente all'accettazione del nuovo preventivo di connessione, sottoponga a TERNA il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione, per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di TERNA medesima”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 9694 del 18/02/21 **dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi** di Pubblica Utilità Servizio 3 di **comunicazione procedibilità** dell'istanza ai fini dell'autorizzazione unica ex art. 2 D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i.;



VISTA la nota del 18/02/2021 con la quale il **Proponente** “*trasmette* gli elaborati come di seguito elencati:

- Istanza per il rilascio N.O. Idrogeologico IRF di Enna e relativa cartografia;
- Piano di cantierizzazione e ricadute occupazionali (in sostituzione a causa di un refuso)”;

VISTA la nota prot. DRA n. 10003 del 19/02/21 della ditta **proponente** indirizzata a TERNA che riporta:” ...*Attesa l'assenza di precisazioni o ulteriori riscontri da parte di codesto spett.le Gestore con riferimento alle contestazioni in più sedi sollevate circa la perentorietà di raccordare un procedimento autorizzativo ad una unica pratica di connessione, ritiene non sussistano elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter autorizzativo come impostato dalla Società*”;

VISTA la nota prot. DRA n. 10050 del 19/02/21 della ditta **proponente** di trasmissione **documentazione** integrativa;

VISTA la nota prot. DRA n. 10185 del 19/02/2021 con la quale **SNAM** ha comunicato che “*pur significando fin d'ora proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, comunica che, non apparendo possibile che in questa sede si possa esaustivamente prevedere, esaminare e risolvere la complessità delle singole problematiche esistenti riteniamo doveroso evidenziare che il coordinamento operativo, ai fini di una corretta gestione in sicurezza delle interferenze stesse, risulti essere subordinato al rilascio di apposito Nulla Osta con il soggetto proponente volto a regolare i rapporti procedurali, tecnico-giuridico nonché economici, tra le parti interessate. A tal proposito si invita il proponente a contattare il Centro di Giardini-Naxos ... al fine di individuare, tramite picchettamento congiunto in campo, il tracciato dei gasdotti così da permettere ai progettisti la trasposizione (con le rispettive fasce di rispetto) dei suddetti tracciati sugli elaborati progettuali della realizzanda opera ovvero la rappresentazione grafica delle sezioni tipo dei punti interferenti (nonché relazione sulle interferenze elettromagnetiche) che successivamente ci dovranno essere sottoposti per valutare la risoluzione dell'interferenza*”;

VISTA la nota prot. DRA n. 11527 del 25/02/2021 con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania** - Unità Operativa di Base S14.3 Sezione per Beni Paesaggistici e Demo etnoantropologici ha comunicato che nel Portale valutazioni ambientali “**non è stato riscontrato** il codice procedura 1187”, e non può esprimere il parere di competenza;

VISTA la nota del 25/02/2021 con la quale il **Proponente** “*in riscontro alla richiesta pervenuta dalla Soprintendenza dei beni culturali di Enna, trasmette* gli elaborati come di seguito elencati:

- VIARCH;
- Planimetria Elettrodotta Aereo di Connessione
- Planimetria Generale Impianto C.V. 2.1
- Planimetria Generale Impianto C.V. 2”;

VISTA la nota prot. DRA n. 11886 del 26/02/2021 con la quale il **Proponente** “*in riscontro alla richiesta pervenuta dal comando provinciale dei VVFF di Enna, trasmette* gli elaborati come di seguito elencati:

- Relazione Prevenzione incendi;
- Prevenzione Incendi Particolari Costruttivi Cabina di Consegna Utente AT MT;
- Prevenzione Incendi Particolari Cabine MT;
- Prevenzione incendi Planimetria e Sezioni Cabina di Consegna Utente AT MT;
- Planimetria e sezioni Cabina di Consegna Utente AT MT (in sostituzione poiché aggiornata);
- Particolari Cabine MT (in sostituzione poiché aggiornata)”.

VISTA la nota prot. DRA n. 12363 del 01/03/2021 con la quale il Comando Provinciale **Vigili del Fuoco di Enna** ha comunicato “*che esaminata la documentazione progettuale pubblicata nel portale SI-VVI, è stato rilevato che l'impianto prevede l'installazione delle seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151:*

1) Attività n. 48.1.B - Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3;

2)Attività n. 49.1.A - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW fino a 350 kW.

Si invita ... al fine di esprimere i pareri di competenza, a presentare a questo Comando apposite istanze di esame progetto che dovranno essere pari al numero dei trasformatori o gruppi di trasformatori installati nella medesima area,



con le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 07.08.2012. Per le attività di cui al n. 49.1. A, ... Società prima dell'esercizio dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 07.08.2012”;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 12452 del 02/03/21 con la quale il **Proponente ha inviato** alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna la “relazione verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016 per il Progetto di impianto fotovoltaico denominato “CENTURIFE” e relative opere di connessione”;

VISTA la nota prot. DRA n. 12460 del 02/03/21 con la quale il **Proponente ha chiarito** che il progetto del quale ANAS non trovava la documentazione pubblicata sul Portale aveva un codice diverso e non riguardava la procedura del progetto in esame, individuato dal codice procedura 1187;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 12481 del 02/03/21 con la quale il **Proponente ha trasmesso** al Servizio 1 la comunicazione che ha inviato in pari data all'ANAS;

VISTA la nota prot. DRA n. 12550 del 02/03/2021 con la quale il **Servizio 1 ha inviato** al Proponente “la nota prot. n. 6930 del 10/02/2021, acquisita al prot. DRA 7838 del 10/02/2021, di ARPA Sicilia - UOC Valutazioni e pareri ambientali”;

VISTA la nota del **Proponente** del 02/03/21 di **trasmissione** del Piano preliminare di riutilizzo terre e rocce da scavo;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 13090 del 03/03/2021 con la quale il **Proponente ha trasmesso** alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania “In riferimento alla Vs. Nota Protocollo n. 4396 del 03/03/2021, ... ricevuta di consegna della PEC inviata al Vostro Ufficio in data 01/03/2021 relativa alla relazione VIARCH del progetto “Centuripe”, (cod. proc. 1187) comunicando che la relazione è stata pubblicata anche sul portale SIVVI nella sezione dedicata al progetto”;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 13099 del 03/03/2021, inviata al Servizio 1 e ad ARPA Sicilia, con la quale il **Proponente** “In riscontro alla vostra nota prot. 6930 del 10/02/2020, acquisita al nostro protocollo interno in data 02/03/2021, ... **trasmette** la relazione relativa al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”;

VISTA la nota prot. DRA n. 13293 del 03/03/2021 con la quale il **Servizio 1 ha comunicato** alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania – U.O. S14.3 – Sezione per i Beni Paesaggistici e Demo etnoantropologici “In riferimento alla .. nota prot. n. 3922 del 25/02/2021, acquisita al prot. DRA 11527 del 25/02/2021, ... effettuato il controllo sul Portale Ambientale per la procedura di cui in oggetto ... che non sono stati riscontrati problemi di accesso e la documentazione risulta visionabile (link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – Codice Procedura 1187)”;

VISTA la nota prot. DRA n. 14563 del 09/03/2021 con la quale il **Servizio 1 ha notificato** a tutti gli Enti e i Soggetti competenti e interessati per la “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Pubblicazione avviso al pubblico ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..”;

VISTA la nota prot. DRA n. 15918 del 16/03/21 con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha espresso il **nulla osta** all'intervento in esame;

VISTA la nota prot. DRA n. 17294 del 22/03/2021 con la quale l'Ufficio del **Genio Civile di Enna ha rappresentato:**” che competente per il rilascio per il N.O. idraulico è l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, che per le competenze dello scrivente Servizio non sono state prodotte osservazioni che per la pubblicazione sull'albo on line dell'Ufficio del Genio Civile il Proponente è stato onerato di trasmettere le planimetrie e le visure catastali attinenti alle opere in progetto e ricadenti nei territori di competenza”;

VISTA la nota prot. DRA n. 17518 del 23/03/2021 con la quale il **Servizio 1 ha trasmesso** al Proponente “la nota prot. 47252 del 22/03/2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 17294 del 22/03/2021, dell'Ufficio del Genio Civile di Enna”;



VISTA la nota prot. DRA n. 23633 del 20/04/21 con la quale l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 5 - **Gestione del demanio forestale, trazzerale** e usi civici ha espresso il *“nulla-osta da parte dello scrivente ufficio per quanto di propria competenza. Espletati gli iter autorizzativi secondo il progetto definitivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, Codesta Società dovrà produrre i seguenti documenti: elaborato grafico su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 e su mappa catastale in scala 1/2.000/1:4.000 in formato cartaceo e digitale, riportante l'intervento da eseguire e opere connesse, evidenziando il sito oggetto dell'impianto e le opere connesse e distinguendo con diversa colorazione ciascun foglio di mappa interessato. Qualora l'impianto e relative opere connesse risultino interferire con il demanio trazzerale, Codesta Società dovrà produrre apposita richiesta di concessione per l'utilizzo dei suoli trazzerali e/o per la legittimazione dei suoli interessati dall'impianto”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 25060 del 23/04/21 **dell'Aeronautica Militare** che rappresenta: *“verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime parere favorevole dell'A.M.”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 25440 del 27/04/21 con la quale il **Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ha trasmesso** la cartografia riportante le interferenze del progetto con gli impianti consortili;

VISTA la nota prot. DRA n. 26783 del 30/04/2021 con la quale il **Servizio 1 ha trasmesso** al Proponente la nota prot. 5206 del 27/04/21 acquisita al protocollo del Dipartimento n. 25440 del 27/04/21 del Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTA la nota prot. DRA n. 29953 del 12/05/21 prodotta dal **Proponente per sollecitare** la convocazione della Conferenza dei Servizi e la successiva prot. DRA n. 34120 del 25/05/2021 di trasmissione alla CTS della suddetta nota.

VISTA la nota prot. DRA n. 40429 del 17/06/21 con la quale il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) Servizio 1** “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro ha comunicato che *“ il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 28/05/2021, esaminate la pratica e le integrazioni pervenute, ha ritenuto non esaustivo quanto presentato e ha chiesto un'ulteriore documentazione inerente la valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici per la tutela dei lavoratori che opereranno sull'impianto e la loro possibile esposizione, in applicazione al D.lgs. 159/2016”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 54625 del 05/08/2021 con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA, S15.4 - Unità Operativa di Base Sezione per i Beni Archeologici di Enna ha espresso parere negativo** con le seguenti motivazioni:

“... Esaminata la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ... Lo Studio archeologico preliminare citato conferma l'esito positivo delle ricognizioni archeologiche ... In relazione anche ai rinvenimenti archeologici acquisiti a seguito dell'attività di ricognizione archeologica attuale e delle ricognizioni eseguite nei precedenti interventi di indagine nelle aree limitrofe, ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact Tavola dei gradi di potenziale archeologico e possibile attribuire un Rischio Archeologico Assoluto Alto, ... Ciò è ancor più acclarato da ulteriori fattori che la Viarch. succitata non prende in considerazione, ancorché illustra un rischio massimo sul territorio della Vallata Moglia, tra cui :

-l'area soggetta a “Vincolo archeologico di Monte Pietraperciata” emanato giusto DDS. 2876 del 21/09/20 dell'Assessorato Reg.le BB.CC.AA.; i pannelli fotovoltaici assediano l'area archeologica accerchiando il perimetro del vincolo poiché subcampi fotovoltaici con le strutture ammesse sono posti sull'esatto confine.

-l'individuazione di ulteriori aree con estesi frammenti ceramici rispetto a quelle già oggetto di ricognizioni della Viarch. rinvenuti intorno al citato Vincolo di Monte Pietraperciata;

- gran parte del mega progetto dell'IBV7, in particolare il Campo A ed il Campo B, ricade all'interno della perimetrazione del Vincolo Paesaggistico effettuata dalla Soprintendenza di Enna ... L'estesissima area oggetto della realizzazione del mega-impianto “Centuripe” è fortemente connessa e interrelata al ricco macro-contesto archeologico del territorio di Centuripe poiché limitrofa a siti di interesse archeologico tra cui Muglia-Accitella (Tip. A25- resti di insediamento di età preistorica- Eneolitico, Bronzo antico; resti di insediamento di età greco-romana e bizantina), Monte Pietraperciata (Tip. A- insediamento e necropoli con tombe a forno di età preistorica-Età del Bronzo) e Monte Guazzarano (Fip. A2.5;A2.2-resti di insediamento di età preistorica-Bronzo antico; necropoli con tombe a forno di età preistorica; vasta area con presenza diffusa di ceramica ellenistico-romana e bizantina) ...

Considerato che occorre comparare l'esito positivo della verifica archeologica preliminare suffragato dalla presenza di elementi di interesse archeologico diffusi nell'area di intervento sulla quale insiste un esteso complesso archeologico pluristratificato, con l'impatto che la realizzazione dell'impianto genera nei confronti del paesaggio

pag. 9 di 37



archeologico e dei beni archeologici tutelati, e gli effetti che comporta con il sottosuolo dell'estesa area, dal momento che le opere previste (pannelli fotovoltaici su aree estesissime da impiantare su migliaia di palificazioni da 3 a 5 mt nel sottosuolo, centinaia di cabine di trasformazione, aree- servizi connessi, elettrodotti, creazione di una nuova viabilità interna di servizio, etc. etc.) comporteranno scavi, sbancamenti ed un sostanziale sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico e geomorfologico della porzione di territorio in oggetto.

Il mega impianto fotovoltaico è disseminato infatti su una superficie di quasi “venti Km²” e la stessa società (IBV1 MW 300 Centuripe-Belpasso-Paternò) e IBV8 (Centuripe, Castel di Judica MW 363,2) e IBV11 (MW 141,6 Assoro-Agira) ha presentato altri progetti limitrofi di pari entità con un effetto cumulo che produrrebbe una trasformazione abnorme di un territorio immenso e la scomparsa totale dell'Antico paesaggio archeologico, storico e rurale della Sicilia Interna.

Ciò premesso, questa Sezione per i Beni archeologici non ritiene ammissibile la realizzazione del progetto in epigrafe poiché i terreni individuati per la costruzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, sono compresi in una delle aree più dense di rinvenimenti archeologici della Sicilia centro-orientale oltre che in uno dei comprensori paesaggistici isolani più integri ed incontaminati dal punto di vista naturalistico. La realizzazione del progetto determinerebbe il cambiamento della destinazione rurale, a cui l'area in oggetto è vocata fin dall'Antichità, consentendo la costruzione di un impianto, la cui realizzazione comunque dovrebbe essere preceduta da esaustive ed onerose campagne di scavo, senza trascurare il dato che le opere arrecherebbero un gravissimo nocimento alla salvaguardia dei contesti archeologici noti ed a quelli ancora interrati, in quanto in essa è chiaramente attestata la presenza umana dall'età paleolitica e preistorica, greco-romana, bizantina fino a quella post - medievale; a tale considerazione si aggiunge la condizione paleo ambientale e geomorfologica dell'area da tutelare e salvaguardare in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento del sito, che occupa da sempre un ruolo essenziale nella Storia della Sicilia”;

CONSIDERATO, altresì, le interconnessioni delle opere previste in progetto con le peculiarità del sito ricadente in gran parte nella Vallata del Muglia nel Comune di Centuripe, che si configura come un territorio integro e incontaminato, contraddistinto da notevoli valenze archeologiche, architettoniche, storiche, culturali ed ambientali e che, grazie ad una serie di fattori tra cui lo spopolamento delle campagne, si è mantenuto pressoché intatto nei suoi particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico ed ambientale meritevole di tutela;...

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza, questa Soprintendenza emette **parere negativo** alla realizzazione delle opere previste in progetto”;

VISTA la nota prot. DRA n. 57301 del 24/08/2021 con la quale l'Ufficio del **Genio Civile di Enna**, rilevando che “dalla verifica degli atti relativi al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si evince che i lavori lambiscono aree a pericolosità P2 (Masseria Scavello - Fontana Murata) e comunque da un punto di vista geomorfologico, così come si evince dalla relazione geologica allegata al progetto, l'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni movimenti di versante riconducibili a fenomeni di deformazione delle coltri nonché a movimenti franosi s.s. evidenziando inoltre numerose scarpate di erosione fluviale che bordano gli impluvi dei principali corsi d'acqua presenti. Tali aree devono essere attenzionate durante la realizzazione delle opere di progetto lasciando un'opportuna fascia di rispetto. Un altro elemento morfogenetico è il ruscellamento superficiale che interessa la coltre eluviale infatti, in presenza di forti pendenze, si verifica l'affioramento del substrato per cui, la Società richiedente dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla sistemazione idraulica delle aree destinate agli impianti ed alle linee elettriche; per quanto sopra ... **esprime parere favorevole**, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, per la realizzazione di linee elettriche in media e alta tensione, delle cabine di trasformazione/connessione e delle opere accessorie, al servizio di un impianto fotovoltaico, della potenza di 384,134 MWp, denominato “Centuripe” sito nei comuni di Centuripe (EN) e Paternò (CT) da parte della Società IBVI 7 S.r.l. con sede legale in Viale Amedeo Duca d'Aosta 76 Bolzano, subordinatamente all'osservanza, da parte della predetta Società, delle norme e dalle disposizioni vigenti per gli impianti elettrici”;

VISTA la nota prot. DRA n. 58816 del 01.09.2021 con la quale il **Servizio 1 ha trasmesso** al Proponente la nota con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA, S15.4 - Unità Operativa di Base Sezione per i Beni Archeologici di Enna ha espresso il richiamato parere negativo;

CONSIDERATO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.L.gs. 152/2006 al punto 2, lettera b) e ss.mm.ii., denominata “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTO il **Parere** di questa C.T.S. n° 309/R del 19/10/21 di **restituzione** al Servizio 1 dell'ARTA;

pag. 10 di 37



VISTA la nota prot. ARTA n. 72741 del 25/10/21 del **Servizio 1** di **Restituzione** alla CTS (parere n. 309/R del 19/10/21) in quanto” *Si chiede a questa CTS di esprimersi con un parere conclusivo al fine di consentire a questa amministrazione il rilascio del relativo provvedimento di Via negativo”;*

VISTO il **Parere** di questa C.T.S. n° 323 del 27/10/21 di **giudizio sfavorevole** riguardo alla compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. ARTA n. 80455 del 29/11/21 della ditta **proponente** che **comunica** di essere in procinto di dare seguito agli accordi intervenuti con TERNA;

VISTA la nota prot. ARTA 81989 del 03/12/21 di notifica D.A. n. 252/GAB del 29/11/21 in cui si esprime **giudizio negativo** di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l’atto di intervento ad adiuvandum della Oikos s.p.a. indirizzato al TAR Sicilia Sezione staccata di Catania R.G. N. 1648/2021 del 30/11/21 contro -la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna -l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana-la Regione Siciliana- il Ministero della Cultura-l’ARTA- che così riporta: *“per l’annullamento della nota prot. 4591 emessa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna in data 21 luglio 2021, notificata l’1.09.2021, con la quale è stato espresso parere negativo alla realizzazione del progetto denominato “Centuripe”, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 384 MWp da realizzarsi nei comuni di Centuripe (EN), in località C.da Starnazza, C.da Pernice, C.da Lazzo Vecchio e nel Comune di Paternò (CT); di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.*

La ratio della relazione e le sue conclusioni: *Il parere negativo adottato della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna si fonda esclusivamente sulla rappresentazione dello stato dei luoghi e sulle valutazioni dell’interesse archeologico dei terreni inseriti nel progetto dell’impianto contenute nella VIARCH.*

Ai sensi dell’articolo 25 del D. LGS. n. 50/2016 e della circolare del Ministero dei Beni e della Attività Culturali 20.01.2016, infatti, la Soprintendenza deve esprimere il proprio parere, in ordine alla esistenza e alla eventuale rilevanza dell’interesse archeologico del sito interessato dal progetto dell’opera, sulla base delle informazioni preliminari contenute nella relazione che il proponente trasmette alla Regione. È questo il motivo, pertanto, per il quale è necessario riportare “in fatto” il contenuto essenziale della VIARCH, per potere apprezzare successivamente, cioè, se il parere della Soprintendenza sia affetto da vizi di legittimità.

Nella relazione VIARCH l’archeologa Ilenia Contino ha rappresentato per conto della IVBI 7 s.r.l. sia il grado di rischio archeologico del sito sia il grado di impatto che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico potrebbe avere sui beni archeologici di cui si presume l’esistenza in loco.

L’archeologo incaricato dalla IBVI 7 s.r.l. ha suddiviso l’intera area sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto in numerose UURR (Unità di Ricognizione); ad ogni Unità di Ricognizione è stato assegnato un rischio archeologico che, nel caso di specie, va da “basso” ad “alto”, in considerazione della ragionevole probabilità che nel sottosuolo vi siano beni di interesse archeologico.

Le indagini della VIARCH hanno accertato che: 16 UURR presentano un rischio basso (scala 3), 31 UURR presentano un rischio medio - non determinabile (scala 4), 1 UURR presenta rischio medio di scala 5, 5 UURR presentano rischio medio di scala 6, 10 UURR presentano un rischio medio alto (scala 7), 19 UURR presentano un rischio alto (scala 8). La VIARCH ha dato conto, inoltre, delle seguenti circostanze:

A) in generale, per tutte le operazioni di sistemazione delle aree di intervento e passaggio di mezzi e personale, il profilo del terreno sarà solo livellato con interventi minimi;

B) la progettazione dell’elettrodotto aereo è stata sviluppata tenendo in considerazione vari indicatori sociali, ambientali e territoriali che hanno permesso di operare una valutazione volta a tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente;

*C) sono stati effettuati dei sondaggi geognostici nelle UURR 74, 71, 62, 64, 66 ed è stato possibile concludere che “**Non sono presenti inclusi antropici né sono stati intercettati paleosuoli, anche a quote più profonde**”;*

D) l’area dell’ennese è del tutto marginale all’intento della Sicilia;

E) lo scavo archeologico rimane in assoluto l’elemento dirimente quanto a scientificità riguardo la presenza dell’uomo sul territorio in antico;

*F) dall’analisi foto interpretativa risulta che “**I fotogrammi sono stati analizzati nel dettaglio. In nessuno di essi, tranne che nel caso dell’UR 47, si è riscontrata la presenza di elementi da approfondire perché indicativi di tracce o anomalie di sorta**”.*



Nelle conclusioni della VIARCH l'archeologa Contino ha preso le mosse dalla differenza che esiste fra la nozione di rischio archeologico assoluto e quella di rischio relativo. Mentre l'entità del primo si ricava esclusivamente sulla base dell'esame visivo dei luoghi analizzati, il secondo **“valuta, insieme, non solo quanto derivi dal survey, ma ciò che venga dalla comparazione di più indicatori e dai dati noti sul territorio”**. Il rischio assoluto di ciascuna area è stato rappresentato con riguardo a ciascuna UURR.

Con riguardo al rischio relativo, la VIARCH conclude mettendo in evidenza numerosi aspetti positivi che consentirebbero di realizzare l'impianto fotovoltaico proposto da IBVI 7 s.r.l.:

1) **Nel caso del progetto in esame, si tratta di un fotovoltaico, ossia di un'opera che per la posa dei pannelli raggiungerà ovunque quote regolari (si intende che non si prevedono scavi a profondità maggiore in alcuni punti e minore in altri), spesso non molto superiori a quelle già toccate dagli interventi agricoli antropici, più o meno recenti (seminativi soggetti ad aratura). La linea in cavo passerà totalmente su viabilità esistente, dunque su manufatti (lil e strade) soggetti a precedenti interventi di rimodulazione, sarà interrata con profondità di posa dei tubi di circa 1 m e relativa trincea della profondità di 1,6 m. Le cabine saranno di tipo prefabbricato, dunque, anche in questo caso non si prevedono grossi movimenti di terra. La “vulnerabilità del sito, pertanto, è garantita da interventi non impattanti a livello di scavi profondi e rimodulazioni aggressive del territorio;**

2) **Le aree di interesse archeologico note Muglia-Accitella e Monte Pietraperciata sono esterne ai terreni sui quali ricadrà l'impianto fotovoltaico;**

3) **Le altre aree note da precedenti studi sono anch'esse esterne e distanti dalle aree di interesse;**

4) **La geomorfologia dell'area è quella tipica dell'entroterra ennese. Senza entrare nei dettagli, si dica semplicemente che è favorevole all'insediamento per i suoi rilievi blandi che accolgono oggi come accolsero un tempo lo stanziamento di nuclei di attività e genti;**

5) **Il rischio archeologico resterebbe alto solo per le aree poste a ridosso della SS 192.**

Il parere negativo della Soprintendenza di Enna

Il parere negativo della Soprintendenza di Enna si fonda, come già detto, in gran parte sugli accertamenti contenuti nella relazione VIARCH trasmessa dalla proponente IBVI 7 s.r.l. e marginalmente su presunte **precedenti indagini effettuate su aree limitrofe.**

Con riguardo al profilo ricognitivo dell'interesse archeologico la Soprintendenza nel parere impugnato:

A) **non ha attribuito alcun rischio, sulla base dei parametri disciplinati dalla circolare del Ministero del 2016, alle UURR 1, 2, 8, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 37, 40, ritenendo che esse si trovino fortemente correlate a un contesto territoriale che dà esito positivo, mentre la VIARCH ha assegnato alle medesime UURR un rischio basso (livello 3) perché “Il sito si trova in una posizione favorevole (...), ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici;**

B) **ha attribuito alle UURR 53, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70 un rischio “assai alto” (classificazione non esistente fra i parametri indicati dalla circolare 2016), mentre la VIARCH ha assegnato il rischio medio/alto - livello 7;**

C) **ha condiviso con riguardo a tutte le altre UURR le valutazioni di rischio contenute nella VIARCH, ma ha attribuito al progetto IBVI 7 s.r.l. un rischio assoluto complessivamente ALTO anche in aree dove non sussistono notizie di rinvenimenti archeologici, mentre per la VIARCH “In definitiva, dunque, ci troviamo in un'area in cui tutti i fattori danno un potenziale archeologico complessivo buono”;**

D) **ha valorizzato il vincolo archeologico di Monte Pietraperciata e ciò perché alcuni sub campi dell'impianto fotovoltaico “assedierebbero” il confine del predetto vincolo;**

E) **ha valorizzato l'interesse archeologico di aree esterne anche al vincolo di Monte Pietraperciata perché in alcune di esse (non è indicato in quali) sarebbero stati rinvenuti non meglio precisati estesi frammenti ceramici;**

F) **ha sottolineato che il campo A e il campo B dell'impianto fotovoltaico ricadrebbero all'interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico che la Soprintendenza avrebbe proposto alla Regione per la futura adozione e che sarebbe stato individuato non già per ragioni “tecniche” di tutela quanto perché “fortemente voluto dalla popolazione locale che ha esercitato il diritto alla conservazione dell'eredità culturale del proprio territorio e ha rivendicato il suo uso sostenibile...”;**

G) **ha dato rilievo al fatto che l'impianto fotovoltaico ricadrebbe in area “limitrofa” ad aree di interesse archeologico quali quelle denominate Muglia Accitella, Monte Pietraperciata, Monte Guazzarano.**

La Soprintendenza di Enna ha ritenuto di effettuare in poche righe un giudizio di incompatibilità fra la realizzazione dell'iniziativa proposta da IBVI 7 s.r.l. e la persistente tutela di beni e aree di interesse archeologico.

La Soprintendenza ha ritenuto, in particolare, che la natura e le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico proposto siano tali da creare uno **“sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico e geomorfologico della porzione di territorio in oggetto”**. Si determinerebbe, poi, un effetto **“cumulo”**, in ragione di altri progetti presentati da IBVI 7 s.r.l. e da



realizzare su territori limitrofi, tale da determinare la scomparsa totale dell'Antico paesaggio archeologico, storico e rurale della Sicilia Interna.

La disciplina che regola l'adozione del parere della Soprintendenza - L'articolo 25 del D.LGS. n. 50/2016 - La circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 1 del 20.01.2016.

Le fonti normative che vengono in rilievo sono l'articolo 25 del D. LGS. n. 50/2016 - rubricato Verifica preventiva dell'interesse archeologico - e la circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 1 del 20.01.2016.

Dal combinato disposto delle fonti citate si evince in maniera chiara che la procedura di verifica preliminare di interesse archeologico è articolata nelle seguenti fasi:

A) l'impresa proponente deve trasmettere alla Regione attraverso la VIARCH le informazioni necessarie per accertare la sussistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto dell'intervento proposto;

B) se dalle informazioni contenute nella VIARCH e dagli altri elementi di cui la Soprintendenza dispone si perviene all'accertamento dell'insussistenza di un interesse archeologico la procedura si conclude con l'adozione di un parere positivo;

C) se, invece, gli elementi della VIARCH fanno propendere per la sussistenza di un possibile interesse archeologico la Soprintendenza introduce una fase istruttoria, la quale, attraverso indagini via via più invasive, deve condurre ad accertare, con la migliore accuratezza possibile, la natura e l'entità dei beni archeologici eventualmente presenti in situ;

D) la procedura c) si divide in ulteriori eventuali tre fasi, ciascuna delle quali può essere soddisfatta o non ancora sufficiente a pervenire a un accertamento definitivo, così da dare luogo allo svolgimento della successiva. Qualora si ravvisi un interesse archeologico il Soprintendente può disporre (art. 25, comma 8): c1) esecuzione di carotaggi, c2) prospezioni geofisiche o geochimica, c3) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi;

E) le indagini di cui alla lettera d) si concludono con la redazione di una relazione finale che può dettare le seguenti prescrizioni (art. 25, comma 9): e1) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; e2) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; e3) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ;

F) nella ipotesi di cui alla precedente lettera e1) la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e si ritiene accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera e2), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti. Nel caso di cui alla lettera e3), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti.

Dalla lettura delle norme risulta evidente come il dubbio sulla sussistenza di un interesse archeologico debba essere sciolto attraverso il necessario e non eludibile approfondimento istruttorio (carotaggi, prospezioni geofisiche o saggi archeologici).

A ciò si aggiunga che il diniego sarebbe legittimo solo in presenza di "complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ".

La circolare del 20.01.2016 chiarisce ancora meglio, per mezzo del suo allegato 3, che l'unico caso in cui la Soprintendenza può denegare immediatamente il parere richiesto è quello nel quale **la documentazione prodotta rende certa l'alta potenzialità archeologica dei siti**. In questa evenienza, peraltro, il rischio archeologico deve essere non già "alto" ma "esplicito", vale a dire che il sito deve restituire un potenziale archeologico certo.

Nella suddetta fattispecie, ancora, il parere negativo non è automatico, atteso che la circolare prevede che si debba prescrivere, ove possibile, la variante al progetto con valorizzazione in situ a seguito di scavo eseguito in fase di realizzazione o varianti sostanziali con delocalizzazione totale o parziale dei resti ritrovati a seguito di scavo.

La disciplina che regola l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici - La legge 387/2003 - Il DM 10.09.2010.

La produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere considerata, all'interno del contesto del business economico privato, ma va correttamente inquadrata nel più ampio contesto di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, valori questi ultimi di preminente rango costituzionale, per la cui tutela sono stati assunti anche impegni internazionali inderogabili. L'articolo 12 del D.LGS. n. 387/2003 coerentemente dispone che **Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**. La medesima norma prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili...sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o



superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento. Per ciò che viene in rilievo in questa sede occorre osservare come con decreto legge n. 77/2021 e successive modificazioni siano state introdotte due disposizioni di particolare importanza. Da un lato è stato introdotto all'interno del già richiamato art. 12 del D.LGS n. 387/2003 il comma 3 bis a tenore del quale "Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, (...) localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo". Dall'altro, il secondo comma dell'articolo 30 del già citato decreto-legge dispone che "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante".

Dalla lettura delle norme citate si ricavano agevolmente le seguenti conclusioni:

- a) la realizzazione degli impianti fotovoltaici soddisfa la tutela di un preminente interesse pubblico;*
- b) il procedimento amministrativo di autorizzazione deve essere particolarmente spedito ed il titolo abilitativo rappresenta, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico;*
- c) il parere del Ministero della cultura con riguardo agli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante.*

A quanto sin qui esposto si aggiunga che ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 le Regioni possono individuare aree non idonee alla costruzione e all'esercizio degli impianti fotovoltaici solo per mezzo di atti di programmazione generale con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing (art. 17 del D.M.). In particolare l'allegato 3 del citato D.M. prevede che con atti di programmazione:

- a) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;*
- b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela;*
- c) le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso possono essere identificate come aree non idonee ma solo con atto di programmazione generale.*

Alla luce di quanto sin qui rappresentato la condotta della Pubblica Amministrazione e gli atti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DL.LGS. N. 387/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, E 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 77/2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10.09.2021. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE.

La motivazione del parere è costituita da una serie di argomenti che afferiscono esclusivamente alla presunta rilevanza dei beni archeologici che si presume esistano nel sottosuolo e all'irreparabile pregiudizio che deriverebbe ai predetti beni dalla realizzazione dell'impianto della IVBI 7 s.r.l..

È necessario considerare nell'ordine che:

- 1) gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerati di **pubblica utilità, indifferibili e urgenti** ai sensi dell'articolo 12 del D.LGS. n. 387/2003;*
- 2) è possibile realizzare impianti fotovoltaici in qualsiasi area, anche agricola, tranne che nelle aree classificate non idonee da appositi strumenti di programmazione regionale;*
- 3) il parere del Ministero della cultura con riguardo agli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante "poiché l'impianto fotovoltaico di cui è causa deve essere realizzato in un'area non sottoposta a vincolo archeologico e/o paesaggistico, il contestato parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato di tipo vincolante e pertanto non risulta ostativo al rilascio della VIA e dell'autorizzazione ex art. 12 D.LGS. n. 387/2003" (TAR Basilicata, sentenza n. 411/2021);*



4) la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella amministrativa hanno oramai chiarito che la realizzazione di un impianto che produce energia da fonti rinnovabili è oggi assistito da un particolare favor atteso che essa non soddisfa una mera esigenza economica privata ma vale a tutelare l'ambiente e il paesaggio, cosicché, in definitiva, vige il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Consiglio di Stato, sentenza n. 2983/2021; Consiglio di Stato, sentenza n. 1201/201; Corte cost. Sentenza n. 199/2014);

5) di recente la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle "aree non idonee" (in quanto espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminato tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono oramai considerate elementi normali del paesaggio" (TAR Lombardia - Brescia - Sentenza n. 617/2021).

Se a quanto sin qui elencato si aggiungesse che l'iniziativa della IVBI 7 s.r.l. non coinvolge aree interessate da vincoli archeologici o paesaggistici si potrebbe apprezzare la fondatezza di tutte le censure elencate nell'epigrafe del presente motivo di ricorso.

Ad aggravare il giudizio di illegittimità sulla condotta della Soprintendenza di Enna contribuisce in maniera determinante, infine, la vigenza dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero del 20.01.2016. Le predette disposizioni, infatti, esigono che il parere negativo espresso in ragione della sussistenza del riscontrato interesse archeologico rappresenti l'ultima ratio imposta dalla prova certa della esistenza di reperti archeologici di una certa consistenza che non possono essere conservati nonostante le varianti al progetto dell'intervento proposto dal privato (si vedano le norme contenute nell'art. 25, comma 11, del D.LGS. 50/2016 e la circolare del 20.01.2010 con particolare riferimento all'allegato 3). Prima di esitare il parere negativo la Soprintendenza deve quindi escludere la possibilità che varianti al progetto dell'opera privata di pubblica utilità possano assicurare la tutela dell'interesse archeologico. La necessità dell'opzione zero, in definitiva, deve essere adeguatamente motivata all'esito di una istruttoria particolarmente approfondita dalla quale emerga l'assoluta impossibilità di deliberare diversamente.

Con il presente motivo di ricorso si intende dimostrare come il parere della Soprintendenza di Enna sia illegittimo perché con esso l'Amministrazione: a) ha travisato le risultanze della VIARCH, b) ha valorizzato circostanze irrilevanti e non determinanti per la individuazione del rischio archeologico, c) è pervenuta a conclusioni opposte a quelle contenute nella VIARCH sia con riguardo alla individuazione del rischio archeologico del sito sia relativamente alla prognosi circa gli effetti prodotti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla conservazione dei beni archeologici, d) ha omesso di seguire le indicazioni previste dall'articolo 25 del D. LGS. n. 50/2016 e dalla circolare MIBACT del 20.01.2010.

La VIARCH è stata redatta tenendo conto prevalentemente dell'indagine visiva sui luoghi effettuata dall'archeologa Contino, di alcuni carotaggi analizzati dallo stesso redattore e delle analisi foto interpretative.

I carotaggi hanno permesso di concludere che "Non sono presenti inclusi antropici né sono stati intercettati paleosuoli, anche a quote più profonde" (pag.16 della VIARCH), mentre l'analisi foto interpretativa ha consentito di affermare come "I fotogrammi sono stati analizzati nel dettaglio. In nessuno di essi, tranne che nel caso dell'UR 47, si è riscontrata la presenza di elementi da approfondire perché indicativi di tracce o anomalie di sorta" (pag. 305). Dall'indagine visiva in situ, infine, la redattrice della VIARCH ha tratto il motivato convincimento di assegnare alla maggior parte delle UURR un rischio archeologico compreso tra il basso e il medio avendo rilevato una minoranza di UURR alle quali assegnare un rischio archeologico alto. La valutazione motivata complessiva contenuta nella VIARCH è che l'intera area interessata dal progetto delle IBVI7 s.r.l. presenti un rischio archeologico definito "buono"; tale da non ostacolare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.....

Nella VIARCH, inoltre, si afferma correttamente che l'impianto non ricade in aree interessate da vincoli archeologici e/o paesaggistici e che vi è sufficiente distanza fra alcune porzioni di terreno interessate dal progetto e il perimetro di un vincolo paesaggistico indiretto.

Senza effettuare alcuna indagine diversa e ulteriore rispetto a quella già compiuta dall'archeologo che ha redatto la VIARCH, la Soprintendenza di Enna, invece, dapprima ha travisato quanto contenuto nella relazione della IBVI 7 s.r.l., poi è pervenuta alla valorizzazione di circostanze in realtà ininfluenti e infine ha concluso in maniera del tutto contraddittoria ed erronea.

Le conclusioni contenute nel parere della Soprintendenza, poi, sono del tutto disancorate dalla considerazione dei dati reali e non tengono in alcun conto le osservazioni puntuali rappresentate nella VIARCH.....

In conclusione voglia l'onorevole Tribunale accogliere il ricorso presentato dalla IBVI 7 s.r.l.

VISTA la nota pec prot. DRA n. 84744 del 16/12/21 dell'Agenzia del Demanio di inoltro della pec acquisita agli atti con prot. n. 21452 del 03/12/21;

pag. 15 di 37



VISTA la nota prot. DRA n. 87368 del 29/12/21 dell'ANAS che esprime **nullaosta** di massima alla realizzazione delle opere;

VISTA la nota prot. DRA n. 2971 del 19/01/22 dell'Avvocatura dello Stato ufficio Distrettuale di Catania di **trasmissione** dell'atto di intervento ad adiuvandum;

VISTA la nota prot. DRA n. 77682 del 26/10/22 della ditta **proponente** che riporta: *"in merito alla sentenza del TAR Catania che ha accolto in toto il ricorso avanzato dalla scrivente società per impugnare tra l'altro il parere dell'ARTA sulla base di un parere preliminare della Soprintendenza di Enna reso senza che vi sia stata alcuna istruttoria procedimentale, CHIEDE all'ARTA la convocazione della C.d.S. entro e non oltre trenta giorni dalla emissione della sentenza e alla Soprintendenza nell'ambito della C.d.S. esprimere un nuovo parere sul progetto tenendo conto dell'accertamento compiuto dal TAR in ordine alla insussistenza di vincoli nell'area di riferimento"*;

VISTA la nota prot. DRA n. 79018 del 31/10/22 dell'Avvocatura dello Stato ufficio Distrettuale di Catania di **trasmissione** della sentenza n. 2732/2022 del TAR Sicilia-Catania che ha accolto il ricorso fatti salvi gli ulteriori atti delle amministrazioni competenti.

Il TAR etneo, in particolare, ha ritenuto (punto 12.3 della sentenza):

"Orbene, l'impostazione delle amministrazioni resistenti non è condivisibile sia perché il parere della Soprintendenza non è riconducibile all'art. 26, Co. 2, del D.lgs. n. 42/2004 sia perché in ogni caso esso non poteva essere d'ostacolo all'attivazione della conferenza dei servizi. Infatti, fermo restando il carattere ampiamente tecnico-discrezionale del parere della Soprintendenza (con i connessi limiti del sindacato del giudice amministrativo: cfr. Cons. St., sez. VI 27 maggio 2021, n. 4096), non emerge da esso che l'area di interesse sia sottoposta direttamente a puntuali vincoli archeologici o culturali, sicché fondata è la censura concernente l'inconferenza del richiamo da parte dei provvedimenti regionali all'art. 26, co. 2, del dlgs. n. 42/2004, quale fattore ostativo all'attivazione della conferenza dei servizi".

Ed ancora: (punto 12.4, quinto capoverso): *«In altri termini e per quel che qui interessa, ai sensi dell'art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006, la sola sede in cui la Soprintendenza poteva manifestare la valutazione di sua competenza era quella della conferenza di servizi secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, conseguendone pertanto l'illegittimità del parere espresso dalla stessa nell'ambito di una fase «preistruttoria» ossia prima e al di fuori di detta sede (per identica soluzione con riferimento all'art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387: cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 17 gennaio 2015 n. 54; cfr anche Cons. St., sez. V, sent. n. 6273/2018, secondo cui il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo "per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia").*

Ciò è a maggior ragione vero nella fattispecie in esame in cui l'area, come detto, non risulta sottoposta a vincoli archeologici o culturali e pertanto la pronuncia negativa (per, le ragioni ivi esposte) non poteva avere valenza di arresto procedimentale, ma doveva confluire nella conferenza dei servizi ed essere vagliata dagli organi competenti nella ponderazione con tutti gli interessi coinvolti nella procedura".

Ciò posto, evidenziato che presso questo U.L. non sono mai pervenute controdeduzioni da parte dell'ARTA, in relazione alla sentenza si rappresenta quanto segue.

Da un lato, il Collegio ha annullato gli atti impugnati, ivi compreso il parere della Soprintendenza, con obbligo di riedizione nell'ambito della conferenza dei servizi, così non escludendo il ri-espandersi della sfera di discrezionalità seppur nell'ambito della conferenza; dall'altro, ha in più punti della sentenza rimarcato come l'area di interesse non sia sottoposta direttamente a puntuali vincoli archeologici o culturali, in un certo senso riconoscendo la fondatezza anche nel merito del ricorso proposto.

Considerato che da un punto di vista strettamente giuridico la motivazione non appare viziata e che l'Amministrazione Regionale potrà rideterminarsi, seppur tenendo conto dei rilievi formulati dal TAR, la scrivente Avvocatura non ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Consorella di Palermo per la valutazione circa l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza; ove codesti Uffici fossero di diverso avviso, vorranno comunicare le proprie determinazioni direttamente all'Avvocatura di Palermo e per conoscenza alla scrivente, che provvederà a trasmettere alla Consorella tutti gli atti di causa. In attesa di riscontro, si evidenzia che in mancanza di impugnazione la sentenza passerà in giudicato decorsi sei mesi dalla pubblicazione";

VISTA la nota prot. DRA n. 81179 del 09/11/22 del Servizio 1 di **riscontro** alla nota del 25/10/22 della ditta proponente;



VISTA la nota prot. ARTA n. 83388 del 17/11/22 della ditta **proponente di sollecito** convocazione Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. 87329 del 01/12/22 del **Servizio 1** dell'ARTA di indizione e **convocazione** della prima CdS per il giorno 21/12/22;

VISTA la nota prot. DRA n. 88040 del 05/12/22 del Comando Provinciale dei **Vigili del Fuoco di Catania** che rappresenta:” quest'ufficio potrà esprimere il parere di competenza allorquando perverrà **opportuna documentazione** secondo le modalità previste dal D.M. 07/08/12 e dalla Circolare prot. n. 3300 del 06/03/19;

VISTA la nota prot. DRA n. 88484 del 06/12/22 della **SNAM** che rappresenta:” *In relazione alla convocazione della CdS per il giorno 21/12/22, si comunica che il progetto interferisce con i nostri preesistenti gasdotti. Al fine di esprimere parere di competenza è necessario trasporre il tracciato del metanodotto (compresa la fascia asservita) rilevato mediante picchettamento congiunto in campo sugli elaborati progettuali della realizzanda opera rappresentando successivamente le sezioni tipo dei punti interferenti, che ci dovranno poi essere sottoposte per la risoluzione dell'interferenza. Inoltre si fa presente che dovrà **essere redatto** uno studio di interferenza elettromagnetica in riferimento alla nota CEI EN 50443 relativo all'elettrodotta aereo AT, il quale interferisce puntualmente con il metanodotto “Carcaci-Augusta 6250009”;*

VISTA la nota prot. DRA n. 89571 del 12/12/22 della **Città Metropolitana di Catania** che rappresenta: “ *Rilevato che a seguito della visione degli elaborati progettuali sul portale regionale, che le opere per la connessione alla rete elettrica dell'impianto mediante l'attraversamento aereo di elettrodotta a A.T. interessano alcuni tratti di strada di proprietà di questo Ente, in linea preventiva, **non si ravvisano** elementi ostativi al rilascio delle successive concessioni”.*

VISTA la nota prot. DRA n. 89649 del 12/12/22 dell'**ENAC** che rappresenta: “*per motivi di ufficio questa Direzione di norma non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi. Per la richiesta di pareri nulla-osta relativi ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV. Pertanto, ai fini dell'ottenimento del parere nulla-osta è necessario che il proponente **attivi la procedura** descritta nel protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente analoga procedura con ENAV”;*

VISTA la nota prot. DRA n. 90572 del 14/12/22 dell'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** che riporta:” *Questo Ispettorato non adotterà alcun provvedimento relativamente alla parte da realizzarsi nel Comune di Paternò stante che il sito di interesse **non ricade** in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex art. 1 R.D.L. 3267/1923”.*

VISTA la nota prot. DRA n. 91469 del 19/12/22 della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna** che in merito alla convocazione della prima C.d.S. del 01/12/22 comunica che “*corre l'obbligo rappresentare che il procedimento che ci occupa, nel rispetto dell'Allegato II (progetti di competenza statale) alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, non è più di competenza regionale.*

Infatti, dagli atti emessi da codesto Dipartimento si rileva che il procedimento amministrativo, avviato con l'istanza di attivazione da parte della ditta che legge per conoscenza, a seguito della procedura istruttoria e quindi dei vari pareri acquisiti da codesto Servizio, si è concluso con l'emissione di un decreto assessoriale (D.A. n. 252/GAB del 29/11/21) con il quale all'art. 1 dello stesso viene espresso un parere negativo finale alla procedura di VIA e quindi respinta la proposta progettuale.

*L'iter di approvazione del nuovo procedimento amministrativo, a seguito della Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2732/2022 che ha accolto il ricorso, dovrà eseguire **la nuova disciplina** (tempus regit actum) prevista nel punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii. (impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW)”;*

VISTA la nota prot. DRA n. 92072 del 21/12/22 del **Proponente di riscontro** alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna prot. 6970 del 19/12/22;



VISTA la nota prot. DRA n. 92115 del 21/12/22 del **Proponente**, di **delega** per la Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. DRA n. 92220 del 21/12/22 del **Comune di Centuripe** che rappresenta:” *dalla visualizzazione della pratica depositata agli atti, si evidenziano le seguenti criticità;*

-l'intervento proposto risulta in contrasto con l'art. 20 del PEARS, in contrasto alla salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale della zona;

*-l'intervento proposto da realizzarsi in parte nel territorio del Comune di Centuripe e nel territorio del Comune di Paternò ricade nella zona “E” del PRG vigente del Comune di Centuripe. Tale intervento è riconducibile non ad attività connessa all'attività agricola ma all'attività industriale ricollegabile alla zona urbanistica “D” del PRG vigente in questo Ente. Quindi, per tale motivazione, l'intervento proposto, deve seguire l'iter di variante allo strumento urbanistico e non la procedura di Autorizzazione Unica nell'Ambito del PAUR. Per quanto sopra si esprime “**parere sfavorevole**”;*

VISTO il verbale della prima C.d.S. del 21/12/22 che dopo aver illustrato l'iter amministrativo riporta: “*In merito ai lavori dell'odierna conferenza pervengono le seguenti ulteriori note:*

*- nota prot. n. 64763 del 07/12/2022 (prot. DRA n. 89571 del 12/12/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania II Dipartimento – 1° Servizio**, ha comunicato che non si ravvisano elementi ostativi al rilascio delle successive concessioni assegnando delle prescrizioni;*

*- nota prot. n. 127590 del 14/12/2022 (prot. DRA n. 90572 del 14/12/2022) con la quale il **Comando del Corpo Forestale – Tutela vincolo idrogeologico**, ha comunicato che non adotterà alcun provvedimento, stante che il sito di interesse non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;*

*- nota prot. n. 6970 del 19/12/2022 (prot. DRA n. 91469 del 19/12/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna** ha rappresentato che “L'iter di approvazione del nuovo procedimento amministrativo, a seguito della Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2732/2022 che ha accolto il ricorso, dovrà seguire la nuova disciplina (tempus regit actum) prevista nel punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 (Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW)”;*

*- nota acquisita al prot. n. 92072 del 21/12/2022 con la quale il **Proponente** ha riscontrato la nota prot. n. 6970 del 19/12/2022 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;*

*- nota prot. n. 18947 del 21/12/2022 (prot. DRA n. 92220 del 21/12/2022) con la quale il **Comune di Centuripe** ha comunicato le seguenti criticità: “che l'intervento è in contrasto con l'art. 20 del PEARS, in contrasto alla salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale della zona; che l'intervento proposto dalla società IBVI 7 da 384,00 MWp da realizzarsi in parte nel territorio del comune di Centuripe e nel territorio del comune di Paternò ricade nella zona E del Piano Regolatore vigente del comune di Centuripe. Tale intervento è riconducibile non ad attività connesse all'attività agricola ma all'attività industriale ricollegabile alla zona urbanistica D del Piano regolatore Generale vigente in questo Ente. Quindi, per tale motivazione, l'intervento proposto deve seguire l'iter di variante allo strumento urbanistico e non la procedura di Autorizzazione Unica nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006. Per quanto sopra si esprime parere sfavorevole”.*

Concluso l'excursum amministrativo, l'arch. Polizzi (Servizio 1) invita i rappresentanti delle Amministrazioni presenti a rendere le valutazioni di competenza in ordine al progetto oggetto dell'odierna conferenza.

Il Dott. La Fico Guzzo (Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania) dichiara: “Considerato che le opere di collegamento elettrico ricadono in aree per la quasi totalità non soggette a tutela paesaggistica si esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori previsti alle seguenti condizioni:

Il Fiume Simeto è uno dei più importanti corridoi ecologici siciliani. Nel tratto in oggetto esso connette due aree particolarmente importanti per la fauna, quali la Riserva naturale Oasi del Simeto sita in prossimità della sua foce e la Zona Umida di Ponte Barca di Paternò, immediatamente a monte del sito di attraversamento dell'elettrodotto. Ambedue le aree fanno parte della stessa Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITA 070029 “Biviere di Lentini, tratto mediano del Fiume Simeto e area antistante la foce”, grazie all'interscambio di fauna soprattutto uccelli che si spostano dall'una all'altra area seguendo la loro biologia riproduttiva, l'alimentazione, le condizioni meteorologiche. L'inserimento di un ulteriore elettrodotto aereo aumenterebbe i rischi di collisione della fauna con i cavi e pertanto nell'area del Fiume Simeto il collegamento dovrà essere realizzato interrato nel sottosuolo.

Gli interventi lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16, come modificato dal D. Lgs. 56 del 19.04.17. Per l'intero tracciato del percorso con particolare attenzione ai tratti in cui è stato individuato un rischio ALTO siano eseguiti saggi preventivi di scavo archeologico, posti tra loro ad una distanza di circa 150 m, ciascuno con un'ampiezza



di circa m 6x4x1,50 di profondità. In base ai risultati di tali saggi si potrà prevedere un ampliamento degli stessi in ampiezza e profondità fino al raggiungimento degli strati sterili.

L'archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico.

Tutte le operazioni sopra indicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica dell'Unità Archeologica della Soprintendenza cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte. La Ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori.

Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti o stratigrafie di interesse archeologico questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto. Possibili varianti al progetto potranno essere richieste da questo ufficio a seguito dei risultati che emergeranno dalle indagini preventive".

Il Sindaco del Comune di Centuripe esprime parere sfavorevole, in quanto area agricola e interessante dal punto di vista paesaggistico e archeologico e conferma il proprio parere prot. n. 18947 del 21/12/2022. Dichiarò altresì che "Gli impianti fotovoltaici di certe dimensioni stravolgono il territorio agro pastorale siciliano; quindi, anche se la norma stabilisce che tali impianti possono essere realizzati in territori agricoli, bisogna dare un limite all'estensione degli impianti stessi che altrimenti distruggono irrimediabilmente il paesaggio nonché le colture agricole esistenti".

La Soprintendenza di Enna fa presente che, con riferimento al nuovo procedimento amministrativo oggetto dell'odierna conferenza di servizi, la valutazione di propria competenza sul progetto è in fase istruttoria. La Soprintendenza con nota prot. n. 6970 del 19/12/2022 ha rappresentato che "L'iter di approvazione del nuovo procedimento amministrativo, a seguito della Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2732/2022 che ha accolto il ricorso dovrà seguire la nuova disciplina prevista nel punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 (Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW)".

L'arch. Polizzi in merito all'intervento della Soprintendenza di Enna ritiene utile evidenziare che la convocazione della odierna conferenza da parte del Responsabile del procedimento, giusta nota prot. n. 87329 del 01/12/2022, si riferisce all'istanza acquisita in data 07/12/2020 al protocollo di questo Assessorato con il n. 72234, presentata dal Sig. Vittorio Francesco W. Van Ginderdeuren, nella qualità di Rappresentante legale della IBVI 7 s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio del progetto in argomento. Inoltre con la sopra richiamata nota prot. DRA n. 81179 del 09/11/2022, il Responsabile del Procedimento, preso atto dell'interpretazione offerta dal Giudice Amministrativo con la Sentenza n. 2732/2022, ha comunicato alla società Proponente di aver dato mandato alla CTS di riassumere il procedimento ai fini dell'espressione

del parere di competenza che, insieme alla riedizione del parere della Soprintendenza ordinato dal Tribunale e di ogni altro parere ed autorizzazione, sarà acquisito nel corso della Conferenza dei Servizi di prossima indizione.

La società Proponente, in relazione alla posizione comunale, si limita a richiamare l'applicazione della normativa vigente. La società si riporta in toto alla nota di riscontro alla posizione della Soprintendenza depositata in atti, ribadendo, in ogni caso, la competenza di codesto Servizio 1. Ciò non solo in ragione del principio "tempus regit actionem" ma anche del fatto che il procedimento di PAUR (avente il medesimo codice identificativo di cui a quello dell'istanza) non si è concluso. Peraltro, tale competenza è stata ribadita dal TAR Catania nella più volte citata sentenza, con la conseguenza che ogni diversa attribuzione sarebbe in violazione di un ordine del giudice amministrativo.

Prima della chiusura dei lavori **l'arch. Polizzi** invita la società proponente a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato gli eventuali atti di assenso ricevuti e non indicati nel superiore elenco.

In conclusione il **Presidente**, preso atto dei pareri resi e delle osservazioni della Soprintendenza di Enna formulate con la ridetta nota prot. n. 6970 del 19/12/2022, comunica che i lavori della conferenza verranno aggiornati previa formale convocazione da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei termini perentori come previsto dal comma 8 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006";

VISTA la nota prot. DRA n. 92641 del 22/12/22 del **Proponente** di **trasmissione integrazioni** del N.O. Comando Marittimo Sicilia e N.O. R.F.I.;

VISTA la nota prot. 93563 del 29/12/22 del **Servizio 1** dell'ARTA di **notifica** verbale prima riunione CdS del 21/12/22;



VISTA la nota prot. DRA n. 750 del 04/01/23 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** di richiesta **documentazione appropriata** utilizzando la modulistica in rapporto alla condotta elettrica da posare;

VISTA la nota prot. DRA n. 4207 del 23/01/23 del **Proponente**, di **richiesta aggiornamenti** per la convocazione della Seconda Riunione della Conferenza dei Servizi;

VISTA la nota prot. 4427 del 23/01/23 del **Servizio 1** dell'ARTA di **indizione** della seconda CdS per il giorno 07/02/23;

VISTA la nota prot. DRA n. 5413 del 27/01/23 del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** di richiesta **documentazione** corretta;

VISTA la nota prot. DRA n. 5721 del 30/01/23 del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** di **conferma** dei contenuti della nota prot. 31285 del 05/12/22 a suo tempo inoltrata;

VISTA la nota prot. DRA n. 5913 del 30/01/23 della **SNAM** che riporta: " *in relazione alla CdS del 07/02/23 vi comunichiamo che il progetto interferisce con i nostri preesistenti gasdotti e quindi **si conferma** il precedente parere DISIC/GN/INT/LIB/prot. 485/2022*";

VISTA la nota prot. DRA n. 6251 del 01/02/23, di **TERNA** che in merito alla indizione e convocazione della prima Conferenza di Servizi, comunica che: " *Restiamo in attesa di ricevere il progetto delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza.*

In relazione poi alla realizzazione linea RTN "Paternò – Priolo", rappresentiamo che essendo il progetto delle opere RTN previsto nel Piano di Sviluppo Terna, questo non dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03";

VISTA la nota prot. DRA n. 7867 del 06/02/23 del **Proponente** in **riscontro** alla nota prot. n. 9429 del 26/01/23 di **TERNA** di trasmissione integrazioni;

VISTA la nota prot. DRA n. 7951 del 07/02/23 del Servizio 5, **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, di **richiesta documentazione** integrativa;

VISTA la nota prot. DRA n. 8072 del 07/02/23 del **Proponente** di **delega** nell'ambito della seconda Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. DRA n. 8074 del 07/02/23 della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna** che riporta: " *RILEVATO che l'intervento ricade in parte (soltanto per quanto riguarda l'elettrodotto) in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;*

ESAMINATI gli elaborati progettuali pubblicati nel portale SI.VVI dell'ARTA e verificato nuovamente che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari 384 Mwp denominato "Centuripe", comprese le opere di connessione alla RTN da realizzarsi in parte nel Comune di Centuripe in provincia di Enna ed in parte nel Comune di Paternò in provincia di Catania;

EVIDENZIATE le interconnessioni delle opere previste in progetto con le peculiarità del sito, ricadente in gran parte nel territorio del Comune di Centuripe ed in particolare nella Vallata del Muglia, che si configura come un territorio integro e incontaminato e contraddistinto da notevoli valenze archeologiche, architettoniche, storiche, culturali ed ambientali e che, grazie ad una serie di fattori tra cui lo spopolamento delle campagne, si è mantenuto pressoché intatto nei suoi particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico e ambientale, meritevole di tutela;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza sulla base delle citate valenze, ha proposto all'assessorato con nota prot. n. 668 del 05/02/20 l'apposizione del vincolo paesaggistico denominato "Centuripe e Vallata di Muglia" ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs n. 42/04 "codice dei beni culturali e del paesaggio";

CONSIDERATO, altresì, che la medesima area, per le succitate motivazioni, risulta inclusa nell'adottando piano paesaggistico per la provincia di Enna ed individuata con "Livello di tutela 2" ai sensi dell'art. 134 lett. "C", già appositamente esitato dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nella seduta del 19/01/23;

VISTO il provvedimento prot. n. 4591 del 21/07/21 di questa Soprintendenza con il quale è stato precedentemente emesso parere negativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, il cui contenuto viene confermato;



PRESO ATTO della sentenza n. 2732/2022 con la quale il TAR Catania ha annullato tra gli altri anche il provvedimento di questa Soprintendenza prot. n. 4591/2021 “con obbligo di riedizione dello stesso per quanto di competenza, nell’ambito della Conferenza dei Servizi da attivare ai sensi di legge e nella quale confluiranno tutti gli interessi coinvolti con le ponderazioni e decisioni conseguenti”;

VISTA la richiesta di questa Soprintendenza di Enna prot. 6970 del 19/12/22, con la quale è stata rappresentata la eventuale incompetenza Regionale per il progetto di che trattasi nel rispetto dell’Allegato II (progetti di competenza Statale) alla parte seconda del D.lgs. n. 152/06, poiché trattasi di nuovi impianti con potenza complessiva superiore a 10 MW con avvio di procedura da far coincidere con la data della sentenza del TAR Sicilia di Catania n. 2732/2022;

VISTA la notifica del verbale della prima riunione di Conferenza di Servizi del 2/11/22 ricevuta dal Servizio 1 di codesto dipartimento con prot. 93563 del 29/12/22 e con il quale si evidenzia solamente che il progetto di che trattasi è lo stesso di quello acquisito con istanza del 07/12/20 al n. 72234 ma nulla dice circa gli eventuali profili di illegittimità dell’odierna procedura come rappresentato dallo scrivente Ufficio con il prot. 6970/2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Per quanto di competenza questa Soprintendenza di Enna è del parere che il progettato impianto fotovoltaico per dimensioni e tipologia risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo integro e incontaminato e contraddistinto da notevoli valenze archeologiche, architettoniche, storiche, culturali ed ambientali e che si è mantenuto pressoché intatto nei suoi particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico ed ambientale meritevole di tutela, e che, ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali (in area soggetta a vincolo paesaggistico ricadono soltanto alcuni tratti dell’elettrodotto), è meritevole di altra e diversa sensibilità progettuale, finalizzata ad integrare le esigenze sottese alla realizzazione di fonti energetiche rinnovabili con quelle connesse alla salvaguardia dei paesaggi agricoli.

Pertanto, nell’esprimere parere negativo in ordine alla medesima proposta progettuale, questa Soprintendenza è del parere che il progetto debba essere rielaborato con una nuova proposta progettuale che consenta almeno di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aree coinvolte attraverso una previsione progettuale di impianto agro fotovoltaico, come da linee guida del Ministero della Transizione Ecologica in materia di energia rinnovabile su terreni con vocazione agricola come l’area interessata all’intervento”;

VISTA la nota prot. ARTA n. 8200 del 07/02/23 di **ARPA** di **delega** per la partecipazione alla seconda Conferenza di Servizi;

VISTO il verbale della seconda CdS del 07/02/23 che riporta: “....A seguito dei lavori della prima Conferenza di Servizi del 21 Dicembre 2022 sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri e/note:

- nota del 22/12/2022, acquisita al prot. DRA 92641 del 22/12/2022, con la quale il Proponente trasmette i seguenti pareri:

- nota prot. M D MSICIL0005862 del 16/03/2021 del **Comando Marittimo Sicilia** - Sezione Demanio che per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, esprime nulla contro la realizzazione dell’opera in argomento;

- nota RFI-DPR-DTP PA.ING/PEC/P/2021/001426 del 01/03/2021 della **Rete Ferroviaria Italiana** che rilascia il nulla osta di competenza di RFI S.p.A. alla realizzazione di che trattasi;

- note acquisite al prot. DRA n. 750 del 04/01/2023 e n. 5413 del 27/01/2023 con le quali il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha richiesto al Proponente documentazione integrativa;

- nota acquisita al prot. DRA n. 4207 del 23/01/2023 con la quale il **Proponente** ha richiesto a questo Servizio 1 un aggiornamento sullo stato della procedura;

- nota prot. n. 2121 del 25/01/2023 (prot. DRA n. 5721 del 30/01/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato i contenuti della nota prot. n. 31285 del 05.12.2022 del Comando, a suo tempo inoltrata, ossia “che la Società intestataria del progetto non ha prodotto a questo Comando alcuna istanza inerente all’oggetto e rivolta ad acquisire il “parere di conformità di cui all’art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151” e/o la richiesta di valutazione della compatibilità degli elettrodotti con le infrastrutture esistenti, di cui alla Circolare prot. n. 3300 del 06.03.2019 – DCPREV” ed ha rappresentato che l’“Ufficio potrà esprimere il parere di competenza allorquando perverrà opportuna documentazione secondo le modalità previste dal D.M. 07.08.2012 (in presenza di attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e dalla Circolare prot. n. 3300 del 06/03/2019 – DCPREV (per gli elettrodotti ricadenti nel campo di applicazione della medesima Circolare)”;

- nota prot. n. DISIC/GN/INT/LIB/Prot.011/2023 del 26/01/2023 (prot. DRA n.5913 del 30/01/2023) con la quale **SNAM Rete Gas** ha comunicato che il progetto interferisce con preesistenti gasdotti denominati “Carcaci-Augusta DN500” e “Bronte-Catania DN300” e atteso quanto sopra, ha confermato il precedente parere

pag. 21 di 37



DISIC/GN/INT/LIB/Prot.485/2022, ossia “che al fine di esprimere il parere di competenza è necessario trasporre il tracciato del metanodotto rilevato mediante picchettamento congiunto in campo, rappresentando successivamente le sezioni tipo dei punti interferenti, che dovranno essere sottoposti per la valutazione dell’interferenza. Inoltre, ha fatto presente che dovrà essere redatto uno studio di interferenza elettromagnetica”;

- nota acquisita al prot. DRA n. 6251 del 01/02/2023 con la quale **TERNA** ha comunicato di rimanere in attesa di ricevere il progetto delle opere RTN per l’elaborazione del parere di competenza, e precisato che in relazione alla realizzazione della linea RTN “Paternò-Priolo” essendo il progetto previsto nel Piano di Sviluppo Terna, questo non dovrà essere acquisito nell’ambito della CdS;

- nota acquisita al prot. DRA n. 7867 del 06/02/2023 con la quale il **Proponente** ha comunicato di avere riscontrato la nota Terna prot. n. 2429 del 26/01/2023.

Preliminarmente il **Dott. Patella** dà la parola alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna.

Interviene l’**Arch. Angelo Di Franco** il quale rappresenta che “ancora ad oggi si attende da parte del Servizio 1 la risposta alla nota della Soprintendenza prot. n. 6970 del 19/12/2022”.

A tale riguardo il **Dott. Patella**, ancora una volta, ribadisce la volontà dell’Amministrazione, già formalmente espressa con le note inviate anche alla Soprintendenza di Enna (prot. DRA 81179 del 09/11/2022) nonché durante la prima Conferenza di Servizi del 21/12/2022, di attenersi alla Sentenza del Giudice Amministrativo n. 2732/2022 che ha ordinato alla Soprintendenza la riedizione del parere nell’ambito del presente procedimento. “Il TARS Catania non ha annullato l’iter amministrativo antecedente all’emissione del parere, limitandosi ad annullare il parere impugnato e gli atti successivi adottati in linea con lo stesso. In quanto tale, l’interpretazione offerta dalla Soprintendenza con nota prot. 6970 del 19/12/2022 non risulta condivisibile. Né la Soprintendenza risulta essersi avvalsa del potere di impegnare la sentenza di 1° grado”. Pertanto, il **Dott. Patella** conferma che il procedimento viene condotto dall’Amministrazione Regionale.

La **Soprintendenza di Enna** prende atto che dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento **Dott. Patella** circa la competenza del procedimento in oggetto che rimane di competenza regionale.

Il **Sindaco del Comune di Centuripe** invita il **Dott. Patella** a visitare la vallata di Muglia, che ha valenze storiche, archeologiche e ambientali di rilevanza nazionale. Nella vallata ci sono 22 masserie storiche, un’antica miniera di zolfo e un’area archeologica con incisioni rupestri risalenti al neolitico unica in Sicilia, già vincolata. Tutta l’area è inserita nel piano paesaggistico che sarà approvato alla regione; pertanto, ribadisce la contrarietà alla costruzione di un impianto di tale grandezza.

La Conferenza rende noto che la **Soprintendenza di Enna** con nota prot. n. 628 del 07/02/2023, acquisita al prot. DRA n. 8074 del 07/02/2023, ha trasmesso il parere sul progetto di che trattasi, del quale viene data lettura completa in Conferenza, che in conclusione riporta: “nell’esprimere parere negativo in ordine alla medesima proposta progettuale è del parere che il progetto debba essere rielaborato con una nuova proposta progettuale che consenta almeno di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aree coinvolte attraverso una previsione progettuale di impianto agro-voltaico, come da Linee guida del Ministero della Transizione Ecologica in materia di energia rinnovabili su terreni con vocazione agricola come l’area interessata all’intervento”.

Il **Sindaco del Comune di Centuripe** interviene chiedendo di sapere come si comporterà l’Amministrazione regionale quando si concluderà l’iter di inserimento della Valle di Muglia nel Piano paesaggistico provinciale.

Il **Dott. Patella** interviene facendo presente al Sindaco che al momento non può dare una risposta.

La **Società**, riportandosi al progetto di monitoraggio ambientale prodotto in relazione al progetto, precisa, come anche chiaramente rilevato e ribadito dal giudice amministrativo, che non sussistono vincoli paesaggistici e archeologici nelle aree interessate dal Progetto. Il parere della Soprintendenza, pertanto, conferma evidenti profili di eccesso di potere e pretestuosamente, da un lato, cerca di spostare la competenza del procedimento in capo ad altro ente, dall’altro, si ritiene non proponga serie e circostanziate modifiche progettuali che possano superare il dissenso dell’ente, anche in considerazione dello stato attuale del suolo oggetto della proposta progettuale, di cui la Soprintendenza non fa menzione, in via di grave desertificazione. In relazione all’intervento del Sindaco di Centuripe ed alla conseguente risposta del **Dott. Patella**, la Società ricorda altresì che il presente procedimento è soggetto a termini perentori.

Il **Dott. Troja (Città Metropolitana di Catania)** dichiara quanto segue: “In merito allo Studio di Incidenza Ambientale, non risultano interessati dal progetto SIC o ZPS che possono avere incidenze significative sulla R.N.O. “Oasi del Simeto” gestita dalla Città Metropolitana di Catania. Pertanto, non si rilascia il parere di competenza”.

Il **Sindaco del Comune di Centuripe** in riferimento a quanto rappresentato dalla Società sullo stato di desertificazione del suolo oggetto della proposta progettuale comunica che, per quanto di sua conoscenza, il territorio non è coltivato dai proprietari da tanti anni.



Il Dott. Camerata (per conto del proponente) a riguardo rappresenta che, come si può evincere dalla cartografia pubblicata dalla Regione Siciliana, i suoli oggetto dell'investimento ricadono in area classificata critica 2 e 3 cioè a forte rischio di desertificazione.

La Conferenza rende noto che con nota prot. 2649 del 06/02/2023 (prot. DRA 7951 del 07/02/2023) l'Autorità di Bacino – Servizio 5, ha comunicato che esaminata la documentazione progettuale per il rilascio dell'A.I.U. è necessario che la documentazione venga integrata.

L'Ing. Adamo (Genio Civile di Catania) chiede alla società, "ai fini dell'espressione del parere geomorfologico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74) e del Capitolo 6 del DM 17/01/2018, la relazione di compatibilità idraulica, una relazione sull'invarianza idraulica e la scheda tecnica di sintesi asseverata di cui alla direttiva del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 103963 del 19/07/2022".

La Società in merito comunica che nel più breve tempo possibile provvederà ad integrare quanto richiesto.

Il Dott. Barilaro (ARPA Sicilia) dichiara che "ARPA esprimerà il parere a breve, una volta completata l'istruttoria in corso. A tal proposito si anticipa alla Società proponente che da una prima lettura del Progetto di Monitoraggio Ambientale, si ritiene che, per uniformità con pareri resi in analoghi procedimenti, oltre alle proposte già incluse relativamente al monitoraggio della sostanza organica, sarebbe utile comunque in aggiunta prevedere di uniformare i rilievi pedologici stazionali e le analisi sui parametri chimico-fisici ai set analitici ed alle frequenze previsti dalle Linee Guida della regione Piemonte, ciò anche al fine di poter disporre di dati omogenei per tali tipologie di impianti, sempre tenendo in considerazione la rilevanza di quanto già proposto. Relativamente all'impatto sui corpi idrici superficiali dell'area interessata dal progetto si chiede inoltre, qualora non già schematicamente rappresentato in altri elaborati già presenti agli atti, di individuare tutti i corpi idrici significativi presenti, con le relative distanze dalle aree di progetto e prevedere nel caso il monitoraggio con il criterio monte valle per valutare eventuali modifiche ai parametri individuati per la definizione dello stato di qualità del corpo stesso. Infine si chiede di valutare l'opportunità di eseguire un monitoraggio della qualità dell'aria, per i parametri interessati dalla fase di cantierizzazione (realizzazione e dismissione dell'impianto) anche al fine di confermare le stime sulle emissioni presenti nello studio di impatto ambientale e l'eventuale presenza di ricettori nell'area".

La Società si impegna nel più breve tempo possibile a riscontrare quanto richiesto aggiornando il P.M.A..

Il Sig. Capecci (per conto della TIM) inserisce in chat il parere della società TIM S.p.A.: "L'area oggetto dell'intervento potrebbe contenere sottoservizi di Telecom Italia; l'analisi e fornitura dei tracciati sulle aree di intervento avviene su richiesta degli interessati da formalizzare a mezzo sito internet portale imprese riportato in calce e previa accettazione del preventivo di pagamento

<https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi>".

L'ing. Patti chiede alla società se per l'attraversamento del Fiume Simeto, oltre all'elettrodotta, ha valutato altre soluzioni, nonché se ha verificato la possibilità di utilizzare un cavidotta da staffare su un attraversamento esistente.

L'ing. Moscoloni (per conto del proponente) chiarisce che la Soprintendenza di Catania, in sede di prima conferenza di servizi, ha prescritto che l'attraversamento del fiume avvenga in T.O.C..

L'ing. Patti, (per conto della Città Metropolitana di Catania) prende atto di quanto dichiarato dalla Società e di quanto emerso in sede dell'odierna Conferenza di servizi. Si riserva di esprimere il parere di competenza successivamente all'acquisizione del verbale della riunione, e comunque entro la prossima Conferenza di Servizi qualora prevista.

Chiede la parola la Dott.ssa Supino (per conto del proponente) la quale rappresenta che la società in data odierna ha ricevuto la nota prot. n.10920 del 07/02/2023 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna con la quale è stato rilasciato nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico con condizioni, che ad ogni buon fine si allega alla chat della piattaforma.

Il Dott. Patella preso atto dei pareri ad oggi rilasciati, delle dichiarazioni della società proponente in ordine al riscontro delle richieste di integrazione documentale nonché al parere della Soprintendenza di Enna ed in ragione della perentorietà dei termini del procedimento di cui al comma 8 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, comunica la conclusione della fase riferita alla valutazione d'impatto ambientale e, in ottemperanza al punto 7 della "direttiva per la corretta applicazione delle procedure di VIA dei progetti" approvata dal D.A. 295/GAB del 28/06/2019 e del D.A. 265/Gab del 15/12/2021, invita la C.T.S. a rendere il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.)";

VISTA la nota prot. DRA n. 8410 del 08/02/23 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna che riporta: "nullaosta all'esecuzione dei lavori ai soli fini del vincolo idrogeologico alle seguenti condizioni:

-il terreno proveniente dai lavori di scavo verrà riutilizzato in sito per le finalità progettuali e l'eventuale parte eccedente dovrà essere condotta in discarica autorizzata nel rispetto del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



- particolare cure si devono adottare per la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle opere realizzate, le quali devono essere regimate ed allontanate senza creare ristagni o erosioni superficiali, accompagnate al naturale impluvio senza creare fenomeni di ruscellamento e senza arrecare danni a terzi”.

VISTA la nota prot. DRA n. 8454 del 08/02/23 della **Città Metropolitana di Catania** di delega per la seconda Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. DRA n. 8646 del 08/02/23 del **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna**, che rappresenta: *“dal sommario esame della documentazione presentata, non si rilevano, per quanto di competenza, motivi ostativi”*;

VISTA la nota prot. DRA n. 9669 del 13/02/23 del **Proponente** di richiesta di emissione del provvedimento di VIA nei termini di legge;

VISTA la nota prot. 10087 del 14/02/23 del **Servizio 1** dell'ARTA di **notifica** del verbale della seconda CdS del 07/02/23;

VISTA la nota prot. DRA n. 9830 del 14/02/23 dell'**Assessorato dell'Energia** e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia di richiesta integrazioni e perfezionamento atti;

VISTA la nota prot. DRA n. 12813 DEL 27/02/23 dell'**ENAC** che riporta: *“per motivi di ufficio questa Direzione di norma non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi. Per la richiesta di pareri nulla-osta relativi ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV. Pertanto, ai fini dell'ottenimento del parere nulla-osta è necessario che il proponente **attivi la procedura** descritta nel protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente analoga procedura con ENAV”*;

VISTA la nota PEC prot. DRA n. 12949 del 27/02/23 del **Proponente** di **trasmissione** documentazione richiesta dall'ENAC;

VISTA la nota prot. DRA n. 14327 del 02/03/23 della **Città Metropolitana di Catania II Dipartimento IV Servizio**,” *Preso atto che i siti di Rete Natura 2000 interessati dal progetto non rientrano tra quelli comprendenti la R.N.O. Oasi del Simeto gestita da questo Ente; per quanto di competenza si rilascia **nullaosta** alla realizzazione dell'impianto”*;

VISTA la nota PEC prot. ARTA n. 17095 del 13/03/23 del **Proponente** di **richiesta** di conclusione del procedimento;

VISTA la nota (prot. ARTA n. 31955 del 05/05/23) della ditta **proponente** di invito e **diffida** indirizzata al Servizio 1 dell'ARTA ad una pronta conclusione del procedimento;

VISTA la nota (prot. ARTA n. 41708 del 06/06/23) della ditta proponente di notifica ricorso promosso dinanzi al TAR Sicilia, Catania notificato in data 25/05/23 (con allegati i file di ricorso, procura e relata di notifica) PER L'ACCERTAMENTO dell'**illegittimità del silenzio** serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla Società in data 3.12.2020 e, in particolare, per aver: (i) la C.T.S. omesso di rendere, a seguito della seconda seduta di conferenza dei servizi del 7.2.2023, il parere istruttorio conclusivo; (ii) l'ARTA omesso di concludere il procedimento nel termine di 90 giorni dal 1.12.2022, data di indizione della Conferenza dei servizi; E PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a: (i) emettere il parere istruttorio conclusivo e (ii) convocare la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi e per l'effetto concludere il procedimento, chiedendo sin d'ora la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione a concludere il procedimento.

*“Torna all'attenzione di codesto Ecc.mo TAR il procedimento autorizzativo, avviato dalla Società nel lontano 3.12.2020, volto a ottenere il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito **“TUA”**) in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 384 MWp denominato **“Centuripe”** da realizzarsi nei Comuni di Centuripe (EN) e Paternò (CT) (di seguito **“Progetto”**).*

pag. 24 di 37



Si sottolinea che il sito di Progetto non è interessato da alcun puntuale vincolo paesaggistico e archeologico e che l'area in questione non è qualificata come non idonea a ospitare impianti fotovoltaici (profili assolutamente dirimenti ai fini della dimostrazione dell'illegittimità del parere impugnato).

Sul piano procedimentale, occorre ricordare che:

- a seguito della presentazione dell'istanza, con nota prot. 76386 del 29.12.2020, l'Amministrazione procedente ha effettuato la pubblicazione degli elaborati prevista dall'art. 27-bis, comma 2, del TUA;
- nel corso della fase pre-istruttoria, con nota prot. 4591 del 21.7.2021, la Soprintendenza di Enna ha formulato parere negativo alla realizzazione del Progetto;
- sulla base di tale parere, la CTS e l'ARTA hanno espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale del Progetto, senza neanche indire la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 27-bis del TUA;
- la Società ha impugnato i predetti atti innanzi a codesto Ecc.mo TAR (con ricorso iscritto al n. R.G. 1648/2021, successivamente integrato da motivi aggiunti) evidenziando sotto più profili l'illegittimità del provvedimento negativo di compatibilità ambientale e, a monte, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza;
- all'esito del giudizio, con sentenza n. 2732/2022 (di seguito "**Sentenza**", **doc. 2**), codesto Ecc.mo TAR ha accolto il ricorso, integrato da motivi, e annullato gli atti impugnati precisando che "l'accoglimento delle superiori censure importa l'annullamento di tutti gli atti impugnati, compreso il parere della Soprintendenza, con obbligo di riedizione dello stesso, per quanto di competenza, nell'ambito della conferenza dei servizi". Ai fini della riedizione del potere, rileva evidenziare che il TAR ha sottolineato che "la sola sede in cui la Soprintendenza poteva manifestare la valutazione di sua competenza era quella della conferenza di servizi **secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale** previsto dalla legge, conseguendone pertanto l'illegittimità del parere espresso dalla stessa nell'ambito di una fase "preistruttoria" ossia prima e al di fuori di detta sede (per identica soluzione con riferimento all'art.12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387: cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 17 gennaio 2015 n. 54; cfr. anche Cons. St., sez. V, sent. n. 6273/2018, secondo cui il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo "per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia").

Ciò è a maggior ragione vero nella fattispecie in esame in cui l'area, come detto, non risulta sottoposta a vincoli archeologici o culturali e pertanto la pronuncia negativa (per le ragioni ivi esposte) non poteva avere valenza di arresto procedimentale, ma doveva confluire nella conferenza dei servizi ed essere vagliata dagli organi competenti nella ponderazione con tutti gli interessi coinvolti nella procedura".

*

Quindi, in ottemperanza alla Sentenza, l'ARTA, con nota prot. 87329 dell'1.12.2022 (**doc. 2**), ha indetto, ai sensi dell'art. 27-bis del TUA, la Conferenza dei Servizi, convocando la prima seduta per il giorno 21 dicembre 2022 (si veda il relativo verbale sub **doc. 3**).

Nel corso della successiva seduta del **7.2.2023** (si veda il relativo verbale sub **doc. 4**), l'ARTA ha richiamato tutti i pareri pervenuti (tra cui rileva quello favorevole della Soprintendenza di Catania).

Dal canto suo, la Soprintendenza di Enna, con nota prot. 628 del 7.2.2023 **doc. 5**, ha espresso nuovamente un parere negativo, di sole due pagine, del tutto generico e apodittico, limitandosi a rilevare che il Progetto "risulta di notevole impatto per un paesaggio agricolo integro e incontaminato e contraddistinto da notevoli valenze archeologiche, architettoniche, storiche, culturali ed ambientali e che si è mantenuto pressoché intatto nei suoi particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico ed ambientale meritevole di tutela" e ciò "**ancorché non coperto da cogenti norme di tutela paesaggistica [...]**".

A supporto di tale parere, la Soprintendenza ha rilevato che:

- per il pregio dell'area, è stata proposta, con nota prot. n. 668 del 5.2.2020, l'apposizione del vincolo paesaggistico;
 - la medesima area risulta inclusa nell'**adottando** Piano paesaggistico per la Provincia di Enna.
- All'esito della seduta, l'Autorità procedente "**in ragione della perentorietà dei termini del procedimento di cui al comma 8 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006**" ha comunicato la conclusione della fase riferita alla valutazione d'impatto ambientale e invitato "**la C.T.S. a rendere il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.)** precisando che una volta acquisito lo stesso il Servizio 1 D.R.A. procederà come segue:
- se il P.I.C. sarà negativo, formalizzerà al proponente la comunicazione di cui all'art. 13 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. (applicabile nel caso di specie atteso che l'istanza è stata presentata dal proponente prima del 31/07/2021, data di introduzione del comma 10-bis nell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - se il P.I.C. sarà positivo, adotterà il provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., renderà lo stesso tempestivamente disponibile a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento e quindi convocherà una nuova riunione della CdS, finalizzata all'acquisizione dei pareri propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto ad oggi non resi dagli Enti/Amministrazioni competenti, o qualora possibile direttamente degli stessi titoli abilitativi".

pag. 25 di 37



In considerazione di quanto avvenuto nella prima fase del procedimento autorizzativo, la Società ha impugnato innanzi a codesto Ecc.mo TAR, a scopo prudenziale, il parere della Soprintendenza, ribadendone il carattere non vincolante e in ogni caso il suo carattere recessivo ai fini della conclusione dell'iter (R.G. n. 548/2023).

Si sottolinea che la CTS non ha ancora espresso il proprio parere e non risulta ancora convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, nonostante siano già decorsi i termini perentori previsti dalla legge.

In ragione di ciò, la Società si vede costretta ad agire in sede giurisdizionale anche in considerazione del carattere perentorio dei termini previsti dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (cfr., il comma 8 ove si rivede che “[t]utti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”).

*

*Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede a codesto Ecc.mo TAR di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, condannando quest'ultima a provvedere, per i seguenti motivi in **DIRITTO***

In limine

Prima di illustrare i profili di illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione, giova premettere che la questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, in molteplici occasioni, ha affermato il carattere perentorio dei termini previsti dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Si richiama, in proposito, la più recente giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR che ha a più riprese stigmatizzato l'inerzia dell'Amministrazione in analoghi procedimenti condannando “l'Assessorato Territorio e Ambiente [...] ad esitare l'istanza medesima, mediante conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso (positivo o negativo), nel termine di giorni quarantacinque decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza” (cfr., TAR Sicilia – Catania, II, sent. n. 3910/2021; cfr., altresì 3909/2021, 3908/2021, 2880/2021).

Ciò posto, risulta evidente l'illegittimità dell'inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti, tanto più a fronte dell'interesse pubblico – e del correlato favor euro-unitario e nazionale – sotteso alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e pertanto si chiede, per le ragioni esposte, di condannare l'ARTA, e tutti gli enti competenti, a dare impulso e portare a conclusione il procedimento per quanto di propria competenza.

*

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del decreto 234/GAB del 18.8.2020. Violazione e falsa applicazione della direttiva 295/2019. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2019. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dell'effetto utile derivante dalla Direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della CDFUE.

I.1. Sulla sussistenza dell'obbligo di provvedere.

A. L'obbligo di avviare e concludere il procedimento discende anzitutto dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione prevede che la procedura di PAUR:

- debba essere avviata entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione “per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto” e con l’“avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web” (comma 2);

- debba proseguire:

o con la verifica della completezza della documentazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla “Autorità competente” e da “le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2”, nonché con l'assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per eventuali integrazioni (comma 3);

o alla scadenza dei termini di cui al comma 3, con la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lett. e), e l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato (comma 4);

o alla scadenza dei termini di cui al comma 4, ed entro i successivi 10 giorni, con la successiva convocazione di una conferenza di servizi da svolgersi in modalità sincrona “ai sensi dell'art. 14 ter della L. 7.8.1990, n. 241” e concludersi entro 90 giorni con un provvedimento motivato che “costituisce il P.A.U.R. e comprende il provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita” (comma 7).

pag. 26 di 37



Tutti i termini innanzi individuati, per espressa previsione dell'art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, “**si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis della L. 7.8.1990, n. 241**”.

In relazione alla portata ordinamentale del PAUR, la Corte Costituzionale ha osservato che “il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale” e che, analogamente, “per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 delinea un procedimento unico in cui tutte «le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990» (sentenza n. 246 del 2018), e confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico. Anche in tal caso la disciplina statale, che detta tempi e modi del procedimento, «individua un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la “speciale” tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro» (sentenza n. 246 del 2018), che non può essere pregiudicato dal legislatore regionale nell'esercizio della sua competenza in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»” (cfr., Corte Cost., sentenza n. 106/2020; cfr., altresì, Corte Cost., sentenza n. 56/2021).

La giurisprudenza costituzionale ha dunque evidenziato la centralità dell'iter amministrativo di PAUR ai fini della realizzazione degli impianti FER, la cui implementazione risponde (tanto più nel contesto storico attuale) a un preminente interesse pubblico euro-unitario e statale.

In questa prospettiva, **risulta evidente l'illegittimità dell'inerzia serbata dalle Amministrazioni che, nonostante non sussistano profili ostativi alla realizzazione del Progetto, non hanno ancora concluso il procedimento autorizzativo nonostante il decorso di tutti i termini di legge.**

Nello specifico, e in contrasto con quanto espressamente riportato nell'ultima verbale di conferenza:

- la CTS non ha ancora reso il proprio parere istruttorio conclusivo;
- l'ARTA, in qualità di autorità procedente, non ha convocato la seduta conclusiva di conferenza dei servizi ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del Progetto.

B. L'illegittimità dell'inerzia della CTS e dell'ARTA emerge anche dalla violazione della pertinente disciplina regionale.

In particolare, la direttiva 295/2019 prevede che **entro 90 giorni dall'indizione della Conferenza** “l'Autorità Ambientale [...] adotta il decreto assessoriale che riporta il giudizio di compatibilità ambientale”, tenendo conto “del parere tecnico istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica”.

Ne consegue l'illegittimità dell'inerzia della CTS e dell'ARTA essendo decorso il termine di 90 giorni dall'indizione della Conferenza previsto dalla citata direttiva.

Inoltre, nel caso di specie l'obbligo di rendere il parere conclusivo discende dal concreto svolgimento dell'iter dal momento che proprio nel verbale del 7.2.2023 la Conferenza ha comunicato che la CTS avrebbe dovuto rendere il PIC ai fini della successiva adozione del provvedimento di VIA.

Più recentemente, il decreto 234/GAB del 18.8.2020 ha ribadito che la Conferenza dei Servizi che deve concludersi nel termine perentorio previsto dalla normativa di riferimento.

Anche sotto tale profilo, quindi, emerge l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione.

C. Posto quanto sopra, l'obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento discende, inoltre, dai principi generali dell'azione amministrativa (indicati in rubrica) e positivizzati, sul piano interno, dall'art. 2 della legge n. 241/90.

D. Ancora, l'obbligo di provvedere discende anche dal particolare favor che informa la materia de qua.

In proposito, la direttiva 2009/28/CE, recante “promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili [...]” prevede che “la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere autorizzata quanto prima” (considerando n. 61) e che “gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie” (cfr. art. 13, comma 1).

Più specificatamente si prevede che “le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato” (art. 13, comma 1 lett. d)) e che “le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze,



compresa la pianificazione del territorio, siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie” (cfr., art. 13, comma 1, lett. a)).

La normativa euro-unitaria (oggi recata con i medesimi principi dalla direttiva UE 2018/2001) prevede quindi espressamente la semplificazione, a tutti i livelli, dei procedimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione di impianti FER.....

E. Infine, a sostegno di una rapida conclusione del procedimento, depongono evidenti ragioni di giustizia ed equità, dal momento che a fronte di una istanza presentata circa tre anni fa **il procedimento non risulta ancora concluso a causa dell’illegittimità attività (prima) e dell’illegittimità inerzia (poi) dell’Autorità procedente.**

F. A fronte di tutto quanto sopra, appare evidente l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle amministrazioni resistenti che, a dispetto della insussistenza di profili ostativi alla realizzazione del Progetto, hanno omesso di concludere i lavori della Conferenza dei Servizi e, quindi, di concludere il procedimento nonostante siano ampiamente decorsi i termini perentori previsti dalla legge.

L’illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente appare tanto più evidente alla luce della storia che ha caratterizzato il Progetto e che ha già visto una pronuncia di annullamento del precedente diniego adottata da codesto Ecc.mo TAR.

Si chiede, pertanto, in continuità con la giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, di condannare le amministrazioni resistenti a dare impulso al procedimento e di concluderlo entro il termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (nominando, se del caso, un commissario ad acta), in modo che il bene della vita dedotto in questa sede dall’odierna ricorrente (già illegittimamente leso dalla precedente azione amministrativa) riceva una tutela piena ed effettiva.

*

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo TAR Sicilia, Catania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l’effetto:

- a. accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti a fronte dell’istanza della Società, anche a seguito della indizione della Conferenza dei Servizi;
- b. condannare la CTS e l’ARTA, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare il parere istruttorio conclusivo e convocare la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi e, per l’effetto, a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006;
- c. nominare sin d’ora un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. che provveda in luogo dell’Amministrazione.”;

VISTA la nota prot. 18121 del 07/06/23 (prot. ARTA n. 42606 del 08/06/23) **dell’Assessorato Regionale dell’Energia** -area affari legali e contenzioso- che rappresenta:” con nota prot. 35909 del 05/06/23 (prot. entrata DRE n. 17246 del 30/05/23) l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Catania ha trasmesso copia del ricorso (notificato in data 25/05/23) con cui la Società proponente chiede ai sensi degli art. 31 e 117 CPA di accertare l’asserito silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte dell’istanza di rilascio del P.A.U.R. presentata in data 03/12/2020 e in particolare **per avere la CTS omesso di rendere a seguito della seconda seduta di CdS del 07/02/23 il Parere Istruttorio Conclusivo nonché l’ARTA per avere omesso di concludere il procedimento nel termine di 90 giorni dal 01/12/22, data di indizione della CdS... Tra le Amministrazioni citate in giudizio vi è pure codesto Assessorato ma ciò appare errato in quanto l’asserita inerzia che la Società chiede di censurare e la relativa domanda di condanna non possono in alcun modo essere attribuiti a codesta Amministrazione. Alla luce di quanto sopra si invita codesta Avvocatura a porre in essere gli atti processuali più opportuni finalizzati alla declaratoria di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva di questo Ufficio con ogni conseguenza di legge”;**

VISTA la seguente documentazione trasmessa alla commissione sul portale SIVVI:

- 1) Nota PEC del Servizio 1 dell’ARTA prot. 76386 del 29/12/20 – Comunicazione avvio procedibilità istanza, pubblicazione e trasmissione alla C.T.S.
- 2) Nota del Servizio 1 dell’ARTA prot. 72741 del 25/10/21 – restituzione parere alla C.T.S.
- 3) Nota del Servizio 1 dell’ARTA prot. 4273 del 25/01/22 – Trasmissione atto di intervento AD ADIUVANDUM ricorso
- 4) Nota del Servizio 1 dell’ARTA prot. 81086 del 09/11/22 – Richiesta parere alla C.T.S.
- 5) Nota del Servizio 1 dell’ARTA prot. 42807 del 09/06/23 di sollecito



VISTI i seguenti avvisi pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) AVVISO AL PUBBLICO DEL 09/03/21 CON SCADENZA 08/04/21

VISTI i seguenti provvedimenti pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) D.A. n. 252/GAB dell'ARTA del 29/11/21
- 2) Nota PEC del Servizio 1 prot. 81898 del 03/12/21 di notifica D.A. 252/GAB del 29/11/21 e pubblicazione in G.U.R.S.

VISTI i seguenti oneri pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) EN007_IF01187 Oneri istruttori pagati il 12/11/20

VISTI i seguenti pareri degli Enti e pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) SICILIACQUE SPA - prot. ARTA n. 500 del 07/01/21
- 2) DIPARTIMENTO REGIONALE ENERGIA – prot. ARTA n. 2352 del 15/01/21
- 3) LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - prot. ARTA n. 4636 del 27/01/21
- 4) DIPARTIMENTO REGIONALE ENERGIA prot. ARTA n. 9221 del 16/02/21
- 5) SNAM parere favorevole con invito a contattare il Centro di Giardini Naxos al fine di individuare tramite picchettamenti in campo il tracciato dei gasdotti per valutare le interferenze – prot. ARTA n. 10185 del 19/02/21
- 6) COMANDO MARITTIMO SICILIA - SEZIONE DEMANIO – prot. ARTA n. 15918 del 16/03/21
- 7) DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE - Nulla Osta preventivo – prot. ARTA n. 23633 del 20/04/21
- 8) AERONAUTICA MILITARE - Parere favorevole – prot. ARTA n. 25060 del 23/04/21
- 9) SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI – ENNA - Parere negativo – prot. ARTA n. 54625 del 02/08/21
- 10) UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA - parere favorevole ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933 – prot. ARTA n. 57301 del 24/08/21
- 11) ANAS - prot. ARTA n. 87368 del 29/12/21
- 12) CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA – prot. ARTA n. 89571 del 12/12/22
- 13) COMANDO CORPO FORESTALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI CATANIA - Area non soggetta a vincolo idrogeologico – prot. ARTA n. 90572 del 14/12/22
- 14) COMUNE DI CENTURIPPE – parere sfavorevole - prot. ARTA n. 92220 del 21/12/22
- 15) COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – CATANIA - Conferma nota prot. n. 31285 del 05.12.2022 – prot. ARTA n. 5721 del 30/01/23
- 16) SNAM – conferma parere – prot. ARTA n. 5913 del 30/01/23
- 17) SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI – ENNA – parere negativo - prot. ARTA n. 8074 del 07/02/23
- 18) COMANDO CORPO FORESTALE - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI ENNA –nulla osta - prot. ARTA n. 8410 del 08/02/23
- 19) CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA - D2.04 - Nulla Osta – prot. ARTA n. 14327 del 02/03/23

VISTI i seguenti pareri della commissione pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) PARERE CTS N. 309.2021 DEL 19/10/21 – RESTITUZIONE
- 2) PARERE PIC N. 323.2021 DEL 27/10/21 - NEGATIVO

VISTA la seguente documentazione della Conferenza di Servizi e pubblicata sul portale SIVVI:

- 1) NOTA INDIZIONE PROT. 87329 DEL 01/12/22 PER LA PRIMA CONFERENZA
- 2) VERBALE PRIMA CONFERENZA DEL 21/12/22
- 3) NOTIFICA VERBALE PRIMA RIUNIONE C.d.S. PROT. 93563 del 29/12/22
- 4) NOTA INDIZIONE SECONDA CONFERENZA DEL 07/02/23 PROT. 4427 DEL 23/01/23
- 5) VERBALE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 07/02/23
- 6) NOTIFICA VERBALE SECONDA RIUNIONE C.d.S. PROT. 10087 DEL 14/02/23



VISTA la seguente documentazione amministrativa pubblicata sul portale SIVVI:

- 1) ISTANZA - prot. ARTA n. 72234 del 07/12/20
- 2) PROCEDIBILITA' ISTANZA - prot. ARTA n. 76386 del 29/12/20
- 3) COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ENNA - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - prot. ARTA n. 1440 del 12/01/21
- 4) SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI ENNA - RICHIESTA VIARCH - prot. ARTA n. 1868 del 14/01/21
- 5) SERV. 3 ENERGIA - COMUNICAZIONE DI MANCATO AVVIO PROCEDIMENTO E RICHIESTA DOC. - prot. ARTA n. 4295 del 26/01/21
- 6) COMANDO CORPO FORESTALE DI ENNA - RICHIESTA ISTANZA - prot. ARTA n. 5095 del 28/01/21
- 7) ANAS - COMUNICAZIONE PROBLEMI SU PORTALE E RICHIESTA INTEGRAZIONI - prot. ARTA n. 5326 del 29/01/21
- 8) GENIO CIVILE DI CATANIA - U.O. 3 - RICHIESTA DOC. - prot. ARTA n. 6355 del 03/02/21
- 9) IBVI 7- RISCONTRO RICHIESTA ISTANZA AL CORPO FORESTALE - prot. ARTA n. 6517 del 03/02/21
- 10) IBVI 7- INOLTRO ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA - prot. ARTA n. 7033 del 05/02/21
- 11) ARPA SICILIA - RICHIESTA PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - prot. ARTA n. 7838 del 10/02/21
- 12) SERV. 1 - RISCONTRO NOTA ANAS - prot. ARTA n. 8217 del 11/02/21
- 13) TERNA- RICHIESTA INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - prot. ARTA n. 9262 del 16/02/21
- 14) SERV. 3 - ENERGIA - COMUNICAZIONE PROCEDIBILITA' ISTANZA - prot. ARTA n. 9694 del 18/02/21
- 15) IBVI 7 - RISCONTRO NOTA TERNA DEL 16/02/2021 - prot. ARTA n. 10003 del 19/02/21
- 16) IBVI 7 - ISTANZA IRF ENNA + TRASMISSIONE ELAB. PIANO DI CANTIERIZZAZIONE (DOC.SU "INTEGRAZIONI") - prot. ARTA n. 10050 del 19/02/21
- 17) SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CATANIA - S14.3 - COMUNICAZIONE PROBLEMI SUL PORTALE AMBIENTALE - prot. ARTA n. 11527 del 25/02/21
- 18) RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI VV.FF.DI ENNA (DOC. SU "INTEGRAZIONI") - prot. ARTA n. 11886 del 26/02/21
- 19) COMANDO VIGILI DEL FUOCO - RISCONTRO DOC. - prot. ARTA n. 12363 del 01/03/21
- 20) IBVI 7 - RISCONTRO RICHIESTA SOPRINTENDENZA EN (DOC. SU "INTEGRAZIONI") - prot. ARTA n. 12452 del 02/03/21
- 21) IBVI7 - RICHIESTA RETTIFICA ALL'ANAS - prot. ARTA n. 12460 del 02/03/21
- 22) IBVI 7 - COMUNICAZIONE IN MERITO NOTA DELL'ANAS - prot. ARTA n. 12481 del 02/03/21
- 23) SERV. 1 - TRASMISSIONE RICHIESTA ARPA - prot. ARTA n. 12550 del 02/03/21
- 24) IBVI 7 - RISCONTRO RICHIESTA ARPA (DOC. SU "INTEGRAZIONI") - prot. ARTA n. 12971 del 03/03/21
- 25) IBVI 7 - TRASMISSIONE VIARCH ALLA SOPRINTENDENZA CT - prot. ARTA n. 13090 del 03/03/21
- 26) SERV. 1 - COMUNICAZIONE - prot. ARTA n. 13293 del 03/03/21
- 27) NOTA COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO AL PUBBLICO - prot. ARTA n. 14563 del 09/03/21
- 28) GENIO CIVILE ENNA - COMUNICAZIONE E RICHIESTA DOC. - prot. ARTA n. 17294 del 22/03/21
- 29) SERV. 1 - TRASMISSIONE NOTA DEL GENIO CIVILE EN - prot. ARTA n. 17518 del 23/03/21
- 30) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA - COMUNICAZIONE INTERFERENZE - prot. ARTA n. 25440 DEL 27/04/21
- 31) SERV. 1 - COMUNICAZIONE NOTA CONSORZIO - prot. ARTA n. 26783 del 30/04/21
- 32) IBVI 7 - SOLLECITO CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI - prot. ARTA n. 29953 DEL 12/05/21
- 33) SERV. 1 - TRASMISSIONE SOLLECITO E RICHIESTA RISCONTRO - prot. ARTA n. 34120 del 25/05/21
- 34) DASOE- RICHIESTA INTEGRAZIONI - prot. ARTA n. 40429 del 17/06/21
- 35) SERV.1 _TRASMISSIONE PARERE SOPR. EN - prot. ARTA n. 58816 del 01/09/21
- 36) SERV. 1 _RESTITUZIONE ALLA CTS PARERE N. 309/R DEL 19/10/2021 - prot. ARTA n. 72741 del 25/10/21
- 37) COMUNICAZIONE STATO PRATICA CON TERNA - prot. ARTA n. 80455 del 29/11/21
- 38) DEMANIO - prot. ARTA n. 84744 del 16/12/21
- 39) TRASMISSIONE ATTO DI INTERVENTO DITTA OIKOS - prot. ARTA n. 2971 del 19/01/22
- 40) NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE ATTO DI INTERVENTO DITTA OIKOS - prot. ARTA n. 2971 del 19/01/22



- 41) LA DITTA: COMUNICAZIONE URGENTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2732/2022 DEL 18 OTTOBRE 2022, TAR CATANIA – prot. ARTA n. 77682 del 26/10/22
- 42) NOTA DI TRASMISSIONE AVVOCATURA E SENTENZA N. 02732/2022 PUBBLICATA IL 18/10/2022. – prot. ARTA n. 79018 del 31/10/22
- 43) SERV. 1 - COMUNICAZIONE STATO PRATICA – prot. ARTA n. 81179 del 09/11/22
- 44) LA DITTA: SOLLECITO CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI. – prot. ARTA n. 83388 del 17/11/22
- 45) VV. FF. Richiesta Integrazioni – prot. ARTA n. 88040 del 05/12/22
- 46) SNAM - COMUNICAZIONE INTERFERENZE E RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOPRALLUOGO CONGIUNTO – prot. ARTA n. 88484 del 06/12/22
- 47) ENAC: RICHIESTA INTEGRAZIONI – prot. ARTA n. 89649 del 12/12/22
- 48) SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI ENNA - COMUNICAZIONE PER CDS DEL 21.12.2022 – prot. ARTA n. 91469 del 19/12/22
- 49) DITTA - RISCONTRO NOTA DELLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI ENNA PROT. 6970 DEL 19.12.22 – prot. ARTA n. 92072 del 21/12/22
- 50) DITTA – DELEGA per C.D.S. – prot. ARTA n. 92115 del 21/12/22
- 51) MINISTERO MADE IN ITALY RICHIESTA INTEGRAZIONI – prot. ARTA n. 750 del 04/01/23
- 52) DITTA - RICHIESTA AGGIORNAMENTI PER LA CONVOCAZIONE DELLA SECONDA RIUNIONE DELLA CDS – prot. ARTA n. 4207 del 23/01/23
- 53) MISE - RICHIESTA INTEGRAZIONI – prot. ARTA n. 5413 del 27/01/23
- 54) TERNA - IN ATTESA PROGETTO OPERE RTN PER RENDERE PARERE DI COMPETENZA – prot. ARTA n. 6251 del 01/02/23
- 55) AUTORITÀ DI BACINO - SERVIZIO 5 - RICHIESTA INTEGRAZIONI – prot. ARTA n. 7951 del 07/02/23
- 56) LA DITTA: DELEGA PER CDS – prot. ARTA n. 8072 del 07/02/23
- 57) ARPA SICILIA - DELEGA PER CDS DEL 7.02.2023 – prot. ARTA n. 8200 del 07/02/23
- 58) CITTÀ METROPOLITANA: DELEGA PER CDS – prot. ARTA n. 8454 del 08/02/23
- 59) VV. FF. – prot. ARTA n. 8646 del 08/02/23
- 60) LA DITTA: SOLLECITO – prot. ARTA n. 9669 del 13/02/23
- 61) DRE RICHIESTA INTEGRAZIONI – prot. ARTA n. 9830 del 14/02/23
- 62) ENAC RICHIESTA INTEGRAZIONI - prot. ARTA n. 12813 del 27/02/23
- 63) LA DITTA: AVVENUTA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ENAC – prot. ARTA n. 12949 del 27/02/23
- 64) COMUNICAZIONE URGENTE DIFFIDA DELL'ENTE – prot. ARTA n. 17095 del 13/03/23
- 65) LA DITTA: DIFFIDA prot. ARTA n. 31955 del 05/05/23
- 66) LA DITTA NOTIFICA RICORSO prot. ARTA n. 41708 del 06/06/23
- 67) ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA prot. ARTA n. 42606 del 08/06/23

VISTA la seguente documentazione depositata pubblicata sul portale SIVVI:

- 1) RS06IST0001A0 - Istanza di attivazione della procedura
- 2) RS06ROI0001A0 - Ricevuta oneri istruttori
- 3) RS06ADD0020A0 - Attestazione assicurazione
- 4) RS06ADD0019A0 - Voltura stmg
- 5) RS06ADD0018A0 - STMG ed Accettazione
- 6) RS06ADD0017A0 - Dichiarazione progettisti ambientali
- 7) RS06ADD0015A0 - Dichiarazione sostitutiva progettista documentazione progettuale
- 8) RS06ADD0014A0 - Dichiarazione anticorruzione
- 9) RS06ADD0012A0 - Dichiarazione conferimento incarico progettista
- 10) RS06ADD0011A0 - Dichiarazione valore economico del progetto ed importo oneri istruttori
- 11) RS06ADD0010A0 - Dichiarazione del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza
- 12) RS06ADD0009A0 - Visura camerale
- 13) RS06ADD0008A0 - Dichiarazione d'impegno presentazione fideiussione
- 14) RS06ADD0007A0 - Dichiarazione realizzazione impianto
- 15) RS06ADD0006A0 - Dichiarazione sostitutiva lavoro
- 16) RS06ADD0005A0 - Atto di adesione al protocollo di legalità
- 17) RS06ADD0003A0 - Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli
- 18) RS06ADD0002R0 - Dichiarazione sostitutiva Antimafia
- 19) RS06ADD0001A0 - Autocertificazione di vigenza

pag. 31 di 37



- 20) RS06ADD0004R0 - Atti notarili 1/2
- 21) RS06ADD0004R0 - Atti notarili 2/2
- 22) RS06ADD0016A0 - Dichiarazione progettisti SIA
- 23) RS06AEG0000A0 - Inquadramento generale IGM
- 24) RS06AEG0001A0 - Inquadramento generale CTR
- 25) RS06AEG0002A0 - Inquadramento generale Ortofoto
- 26) RS06AEG0003A0 - Inquadramento generale territori comunali
- 27) RS06AEG0004A0 - Layout Impianto e opere di connessione su Piano Cave Sicilia
- 28) RS06AEG0005A0 - Carta dell'uso del suolo CLC
- 29) RS06AEG0006A0 - Carta Vincolo Idrogeologico e PAI
- 30) RS06AEG0007A0 - Mosaico - Layout Impianto su quadri conoscitivi e progettuale PTP di Enna
- 31) RS06AEG0008A0 - Tavola fotografica Stato Attuale
- 32) RS06AEG0010A0 - Carta dei Beni paesaggistici PTPP Catania su CTR
- 33) RS06AEG0009A0 - Carta dei Regimi Normativi PTPP Catania
- 34) RS06AEG0011A0 - Carta delle Componenti del Paesaggio PTPP Catania su CTR
- 35) RS06AEG0012A0 - Carta dei vincoli ambientali Rete Ecologica Siciliana Natura 2000
- 36) RS06AEG0013A0 - Carta dell'Effetto Cumulo su IGM
- 37) RS06AEG0014A0 - Carta dell'Effetto Cumulo su Ortofoto
- 38) RS06AEG0015A0 - Carta dell'Effetto Cumulo, Interazioni Corridoi ecologici e rete Natura 2000
- 39) RS06AEG0016A0 - Carta dell'Effetto Cumulo e del valore ecologico
- 40) RS06AEG0017A0 - Carta dell'Effetto Cumulo e della sensibilità ecologica
- 41) RS06AEG0018A0 - Layout di Progetto per la Rinaturalizzazione dell'Impianto
- 42) RS06ADD0013A0 - DICHIARAZIONE CDU
- 43) RS06AVV0001A0 - Avviso al pubblico
- 44) RS06IST0002A0 - Allegati A1, A2 e B1, B2
- 45) RS06ADD0021A0 - Scheda di sintesi del progetto
- 46) RS06EPD0001A0 - Corografia
- 47) RS06EPD0002A0 - Planimetria Generale di Impianto
- 48) RS06EPD0003A0 - Planimetria Generale di Impianto
- 49) RS06EPD0004A0 - Planimetria impianto su catastale
- 50) RS06EPD0005A0 - Planimetria impianto su catastale
- 51) RS06EPD0006A0 - Planimetria impianto su catastale
- 52) RS06EPD0007A0 - Planimetria impianto su catastale
- 53) RS06EPD0008A0 - Planimetria impianto su catastale
- 54) RS06EPD0009A0 - Planimetria impianto su catastale
- 55) RS06EPD0010A0 - Planimetria impianto su catastale
- 56) RS06EPD0011A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 57) RS06EPD0012A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 58) RS06EPD0013A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 59) RS06EPD0014A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 60) RS06EPD0015A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 61) RS06EPD0016A0 - Planimetria layout campo fotovoltaico
- 62) RS06EPD0017A0 - Planimetria Generale Impianto Fotovoltaico con Sezione Cavidotti MT
- 63) RS06EPD0018A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 64) RS06EPD0019A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 65) RS06EPD0020A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 66) RS06EPD0021A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 67) RS06EPD0022A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 68) RS06EPD0023A0 - Planimetria Impianto ftv con Sezione Cavidotti MT e Volumi di scavo
- 69) RS06EPD0024A0 - Planimetria Area di Cantiere, viabilità interna, recinzione e videosorveglianza
- 70) RS06EPD0025A0 - Planimetria Area di Cantiere, viabilità interna, recinzione e videosorveglianza
- 71) RS06EPD0026A0 - Planimetria Area di Cantiere, viabilità interna, recinzione e videosorveglianza
- 72) RS06EPD0027A0 - Particolari Costruttivi Recinzione e Cannello
- 73) RS06EPD0028A0 - Particolari Costruttivi Pannelli e Strutture di Sostegno
- 74) RS06EPD0029A0 - Particolari Costruttivi Cavidotti



- 75) RS06EPD0030A0 - Particolari Costruttivi Videosorveglianza e Illuminazione
- 76) RS06EPD0031A0 - Particolari costruttivi Fascia di Mitigazione
- 77) RS06EPD0032A0 - Particolari Costruttivi Inverter
- 78) RS06EPD0033A0 - Planimetria delle interferenze
- 79) RS06EPD0034A0 - Planimetria delle interferenze
- 80) RS06EPD0035A0 - Inquadramento layout impianto su base ortofoto
- 81) RS06EPD0036A0 - Inquadramento layout impianto su base ortofoto
- 82) RS06EPD0037A0 - Particolare Cabine MT
- 83) RS06EPD0038A0 - Particolari costruttivi tralicci elettrodotto AT
- 84) RS06EPD0039A0 - Planimetria E Sezioni SSEU AT/MT (Cabina generale di campo)
- 85) RS06EPD0040A0 - Planimetria Impianto con Definizione Campi
- 86) RS06EPD0041A0 - Planimetria Impianto con Definizione Campi A-B
- 87) RS06EPD0042A0 - Planimetria Impianto con Definizione Campi B-C
- 88) RS06EPD0043A0 - Planimetria Impianto con Definizione Campo C
- 89) RS06EPD0045A0 - Planimetria Impianto ftv con Definizione Sub Campi
- 90) RS06EPD0046A0 - Planimetria Impianto ftv con Definizione Sub Campi
- 91) RS06EPD0047A0 - Planimetria Impianto ftv con Definizione Sub Campi
- 92) RS06EPD0048A0 - Planimetria Generale Impianto Fotovoltaico con Collegamenti AT/MT
- 93) RS06EPD0049A0 - Planimetria Impianto ftv con Collegamenti MT
- 94) RS06EPD0050A0 - Planimetria Impianto ftv con Collegamenti AT/MT
- 95) RS06EPD0051A0 - Planimetria Impianto ftv con Collegamenti MT
- 96) RS06EPD0052A0 - Planimetria e Sezioni SEU e Stallo RTN
- 97) RS06REL0010A0 - Piano particellare
- 98) RS06EPD0053A0 - Schema Elettrico Unifilare AT
- 99) RS06EPD0054A0 - Schemi Elettrici Unifilari CC
- 100) RS06EPD0055A0 - Schemi Elettrici Unifilari MT
- 101) RS06EPD0044A0 - Planimetria Generale Impianto Fotovoltaico con Definizione SubCampi
- 102) RS06REL0015A0 - Elenco prezzi unitari
- 103) RS06REL0011A0 - Computo metrico estimativo
- 104) RS06REL0004A0 - Relazione illustrativa generale
- 105) RS06REL0014A0 - Quadro economico
- 106) RS06REL0020A0 - Relazione geotecnica
- 107) RS06REL0021A0 - Relazione idrogeologica
- 108) RS06REL0022A0 - Indagini geofisiche
- 109) RS06AEG0019A0 - Ubicazione indagini 1/2
- 110) RS06AEG0020A0 - Ubicazioni indagini 2/2
- 111) RS06AEG0021A0 - Carta geologica
- 112) RS00GIS0000X0 - Shapefiles
- 113) RS06REL0050A0 - Relazione elettrica e calcoli preliminari
- 114) RS06REL0012A0 - Computo sicurezza
- 115) RS06REL0013A0 - Computo dismissione
- 116) RS06REL0016A0 - Cronoprogramma dei lavori
- 117) RS06REL0017A0 - Piano di Dismissione e Ripristino
- 118) RS06REL0018A0 - Piano di cantierizzazione e ricadute occupazionali
- 119) RS06ADD0022A0 - Lettera di intenti AIAB per gestione Agrumeti
- 120) RS06ADD0023A0 - Lettera di intenti ArTec per gestione area archeologica
- 121) RS06PMA0000A0 - Progetto di monitoraggio ambientale
- 122) RS06REL0000A0 - Relazione paesaggistica
- 123) RS06REL0001A0 - Relazione floro faunistica
- 124) RS06REL0002A0 - Relazione agronomica
- 125) RS06REL0003A0 - Mitigazione, riqualificazione, tutela e forestazione
- 126) RS06RIA0000A0 - Relazione di incidenza ambientale
- 127) RS06SIA0000A0 - Studio di impatto ambientale
- 128) RS06SNT0000A0 - Sintesi non tecnica
- 129) RS06EET0001A0 - Elenco documenti caricati



- 130) RS06REL0009A0 - F1 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- 131) RS06REL0007A0 - Relazione campi elettromagnetici
- 132) RS06REL0008A0 - E1 Relazione di producibilità impianto
- 133) RS06REL0005A0 - Relazione elettrica e calcoli preliminari

VISTA la seguente documentazione integrativa pubblicata sul portale SIVVI:

- 1) RS06ROI0001A1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa al codice identificativo bancario del pagamento degli oneri concessori
- 2) RS06REL0006A0 - Calcoli preliminari e dimensionamento strutture
- 3) RS06IST0003A0 - Istanza integrazioni
- 4) RS06IST0004A0 - Istanza di integrazione
- 5) RS06ADD0024A0 - Istanza nulla osta vincolo idrogeologico IRF Enna
- 6) RS06ADD0025A0 - Cartografia a supporto dell'istanza per rilascio vincolo idrogeologico IRF Enna
- 7) RS06REL0018S1 - Piano di cantierizzazione e ricadute occupazionali (in sostituzione a causa di un refuso)
- 8) RS06REL0020A0 - Q.1 Relazione Prevenzione Incendi
- 9) RS06EPD0057A0 - PI.3 Prevenzione Incendi Particolari Costruttivi Cabina di Consegna Utente AT MT
- 10) RS06EPD0056A0 - PI.2 Prevenzione Incendi Particolari Cabine MT
- 11) RS06EPD0055A0 - PI.1 Prevenzione incendi Planimetria e Sezioni Cabina di Consegna Utente AT MT
- 12) RS06EPD0039S1 - CV.17 Planimetria e sezioni Cabina di Consegna Utente AT MT
- 13) RS06EPD0037S1 - CV.15 Particolari Cabine MT
- 14) RS06IST0005A0 - Istanza integrazione
- 15) RS06REL0021A0 - 21 - Documentazione Tecnico-Ambientale – Viarch. Centuripe
- 16) RS60AEG0022A0 - Planimetria Elettrodotto Aereo di Connessione
- 17) RS60AEG0023A0 - C.V 2.1 - Planimetria Generale Impianto
- 18) RS60AEG0024A0 - C.V 2 - Planimetria Generale Impianto
- 19) RS06IST0006A0 - Istanza di integrazione
- 20) RS06REL0019A0 - Piano preliminare di riutilizzo terre e rocce da scavo
- 21) RS06IST0007A0 - Istanza trasmissione integrazione
- 22) RS06PAR0001A0 - N.O. Comando Marittimo
- 23) RS06IST0008A0 - Istanza di integrazione
- 24) RS06PAR0002A0 - N.O. RFI
- 25) RS06ADD0025A0 - Ricevuta avvenuta consegna PEC in riscontro alla nota Terna prot.2429 del 26 gennaio 2023
- 26) RS06IST0009A0 - Istanza di integrazione

CONSIDERATO che le opere avranno interconnessioni negative con le peculiarità archeologiche-paesaggistiche dell'area vasta (Vallata del Muglia in cui si sono rinvenute tracce della presenza umana dall'età paleolitica e preistorica fino a quella post-medievale) che costituisce una zona di notevole pregio paesaggistico ambientale, ricca di rinvenimenti archeologici;

CONSIDERATO che l'elettrodotto è previsto per quasi la totalità della lunghezza in modalità aerea impattando notevolmente sull'avifauna nonché sugli aspetti visivi e paesaggistici, e inoltre la prescrizione di renderlo interrato porterebbe a scavi consistenti su aree con forti valenze culturali ed archeologiche;

CONSIDERATO l'impatto cumulativo devastante sulle matrici ambientali biotiche e abiotiche che l'intervento genera su aree connesse e interrelate al ricco macrocontesto archeologico del territorio di "Centuripe";

CONSIDERATO l'impatto che si genera sul sottosuolo dell'area interessata dato che le opere prevedono migliaia di strutture infisse nel sottosuolo, nuova viabilità interna di servizio, con scavi e sbancamenti con forte sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico-geomorfologico dei suoli;

CONSIDERATO l'intervento che ricade in zona sensibile (dista circa 1,8 Km. dal SIC ITA 060015 Contrada Valanghe) con incidenze negative dirette e indirette che si generano durante la realizzazione delle opere sugli obiettivi specifici di conservazione delle specie e degli Habitat riportati nel piano di gestione;



CONSIDERATO l'elevatissimo consumo di suolo su un'area prettamente agricola con consistente perdita della sostanza organica, della fertilità agronomica e della capacità di ritenzione idrica del terreno con incidenze negative anche sulla tessitura dei suoli;

CONSIDERATO che nel buffer di 10 Km. vi sono altri impianti fotovoltaici in fase di autorizzazione tra cui (codice procedura 1795 ex procedura 179 ditta proponente IBVI 1 s.r.l. "PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BELPASSO" DA 300 MWP E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE, parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS il 18/05/21 n. 137") e (codice procedura 1007 ditta proponente IBVI 8 S.R.L. "Progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 363,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA, CENTURIPPE E PATERNÒ, con parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS in data 16/05/23 n. 311/2023") pertanto, come riportato dal proponente "pag. 361 del SIA" il territorio risulterebbe profondamente trasformato dalla realizzazione delle opere cumulate con altri interventi nell'area vasta (non sufficientemente indagata) perdendo il carattere prettamente agricolo dei paesaggi di seminativi;

CONSIDERATO che non si trova riscontro all'interno della procedura alle richieste avanzate con nota prot. 2649 del 06/02/23 dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

CONSIDERATO che nel Piano di Monitoraggio Ambientale (non sufficientemente indagato) non risulta un monitoraggio della qualità dell'aria, per i parametri interessati dalla fase di cantierizzazione (realizzazione e dismissione dell'impianto) anche al fine di confermare le stime sulle emissioni presenti nello studio di impatto ambientale e l'eventuale presenza di ricettori nell'area;

CONSIDERATO che non è stata sufficientemente indagata e approfondita l'analisi sulle alternative strategiche che hanno portato alla scelta dell'area in considerazione degli effetti cumulativi con gli altri progetti FER sulle matrici ambientali;

VISTA la nota prot. 628 del 07/02/23 (prot. DRA n. 8074 del 07/02/23) della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna U.O.S 14.2 che ha espresso il richiamato **parere negativo**;

VISTA la nota (prot. ARTA n. 92220 del 21/12/22) del Comune di Centuripe che ha espresso il richiamato **parere negativo**;

CONSIDERATO che con nota del 04/10/23 il gruppo istruttore della CTS ha chiesto al Servizio 1 un'audizione con il Soprintendente dei BB.CC.AA. di Enna e con il Dirigente Generale dei Beni Culturali al fine di chiarire alcune criticità emerse durante l'istruttoria; tale audizione è stata concordata per il giorno 10/10/23 ore 11,30 in modalità video conferenza. A tale conferenza ha partecipato per la CTS il gruppo istruttore, il coordinatore della sottocommissione energia, il segretario, e il collega Benedetto Mastroianni mentre per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna il Soprintendente Dott. Angelo Di Franco e la Dott.ssa Daniela Campisi. Durante tale audizione sono stati discussi gli aspetti vincolistici sulle aree di intervento;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna U.O.S14.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demotanoantropologici (parere prot. n. 628 del 07/02/23) sulla base delle valenze paesaggistiche e archeologiche ha proposto all'Assessorato con nota prot. n. 668 del 05/02/20 l'apposizione del vincolo paesaggistico denominato "Centuripe e Vallata di Muglia" ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

CONSIDERATO che i pannelli fotovoltaici assediano l'area archeologica accerchiando il perimetro del vincolo di "Monte Pietraperciata" poiché vari sub campi fotovoltaici con le strutture annesse sono posti sull'esatto confine;

CONSIDERATO che il progetto assieme a quello descritto (avente codice procedura 1007 ditta proponente IBVI 8 S.R.L. "Progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 363,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA, CENTURIPPE E PATERNÒ) saranno realizzati nelle vicinanze e da ambedue i lati del Torrente Dittaino (corridoio ecologico lineare con sensibilità ecologica molto alta elaborato avente codice RS06AEG0017A0

pag. 35 di 37



carta dell'effetto cumulo e della sensibilità ecologica) generano notevoli impatti in corso di realizzazione sulla vegetazione e sulla fauna;

VALUTATO che l'art. 26 (Valutazione di Impatto Ambientale) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei BB.CC.), così come sostituito dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 104/2017 e s.m.i., prevede che il Ministero (n.d.r. Beni Ambientali e Culturali) si esprime ai sensi della disciplina di cui agli art. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e che "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente";

CONSIDERATO, in proposito, che, come riferito dalla costante giurisprudenza in materia, la valutazione di tutela cd. indiretta di un sito di interesse archeologico esistente nelle vicinanze dell'area interessata alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili "deve tendere a verificare la sussistenza di profili di particolare invasività dell'intervento, attraverso una particolare considerazione del suo dimensionamento e delle connotazioni del contesto ambientale nel quale lo stesso si va a inserire." (TAR Sardegna, sez. II, 19/10/2015, n. 1071);

CONSIDERATO che l'istruttoria procedimentale, oltre ai sopra enucleati profili di criticità progettuali, ha evidenziato la sussistenza di interconnessioni negative e pregiudizievoli tra la realizzazione delle opere in progetto, tenuto conto anche della prospettata relativa dimensione, e le peculiarità archeologiche-paesaggistiche dell'area di impianto, con particolare riferimento al macrocontesto archeologico del territorio di "Centuripe";

CONSIDERATO che sempre secondo l'indirizzo interpretativo offerto in merito dalla giurisprudenza amministrativa, se è vero e indubbio, da un lato, che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è altrettanto vero, dall'altro lato, che "*le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, (...), specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.*" (cfr. TAR Puglia, Bari – sez. II, 26/05/2023, n. 814);

CONSIDERATO che anche il Giudice delle Leggi ha sostenuto in più occasioni che se è vero, da una parte, che il Legislatore, con le disposizioni normative di settore adottate, abbia inteso realizzare le condizioni affinché su tutto il territorio nazionale possa incrementarsi la produzione energetica da fonti rinnovabili, è ugualmente vero, dall'altra parte, come sia necessario evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (cfr. Corte Costituzionale, 16.7.2014, n. 199);

CONSIDERATO che ancor più in particolare, il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha precisato che "**Alla tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione con la conseguenza che il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dovendosi ricondurre tale conclusione direttamente all'articolo 9 della Costituzione che, tutelando al massimo livello possibile il paesaggio, così come il patrimonio artistico e storico della Nazione, richiede alle Amministrazioni preposte l'espressione di valutazioni anzitutto tecnico-professionali e, solo in secondo luogo, eventualmente comparative e ponderative di interessi.** Sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30.1.2019, n. 738; Cons. di Stato, Sez. VI, 23.7.2018, n. 4466)

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

esprime parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "CENTURIFE" - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 384 MWP COMPRESSE LE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI CENTURIFE (EN) E PATERNÒ (CT), Proponente IBVI 7 S.R.L., visto il parere

pag. 36 di 37



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

negativo reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, obbligatorio e vincolante per il parere di questa CTS per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).